

REGIONE PUGLIA
PROVINCIA DI FOGGIA - COMUNE DI
 **SAN GIOVANNI
ROTONDO**

31

VARIANTE GEN.LE AL P.R.G.

deliberazione di / presso l'atto Comunale n. 55 del 9.7.1987

*Il Presidente
Fto: G. Rotundo*

IL PRESIDENTE
Fto: L. De Bonis

REGIONE PUGLIA SETTORE URBANISTICO	
Il Segretario Generale	
<i>Fto: 3 AGO 1987</i>	
PROT. N°	2062

Varie di quanto riportato in data 10/10/85
Urbanistico Regionale
e Delib. G.R. n. 55 del 9.7.1987
IL FUNZIONARIO DELENTE RESPONSABILE

VISTO: IL COORDINATORE
(Dr. Mario PARISI)

Per copia conforme all'originale
S. Giov. Rot. B. 27 GIU. 1987

Visto: IL SINDACO
Fto: [Signature]

Il Segretario Generale
Fto: [Signature]

MODIFICATO



28. MAG 1988
11972

ADEGUAMENTO ALLA L.R. 58/80



REGOLAMENTO EDILIZIO

P.: STUDIO TECNICO ING. P. DAL SASSO

REGIONE PUGLIA
PROVINCIA DI FOGGIA
COMUNE DI SAN GIOVANNI ROTONDO

VARIANTE GEN.LE AL P.R.G.
ADEGUAMENTO ALLA L.R. N° 56/80

REGOLAMENTO EDILIZIO

REGIONE PUGLIA
PROVINCIA DI FOGGIA
COMUNE DI SAN GIOVANNI ROTONDO

VARNATE GEN.LE AL P.R.G.
ADEGUAMENTO ALLA L.R. N° 56/80

REGOLAMENTO EDILIZIO

(Adeguate alle modifiche del S.U.R. e del C.U.R.)

- * Modifiche introdotte dal Settore Urbanistico Regionale con relazione n° 6899 del 23.11.1985 e fatte proprie dal Comitato Urbanistico Regionale con voto n° 109 in data 14.02.1986.
- Delibere di approvazione della Giunta Regionale n° 6816 del 31.07.1986 e n° 1345 del 23.02.1987.

COMUNE DI SAN GIOVANNI ROTONDO (Provincia di Foggia)

REGOLAMENTO EDILIZIO

Il presente Regolamento Edilizio, elaborato sulla base del "Regolamento Edilizio Tipo" redatto nel 1968 a cura dello I.A.S.M. (Istituto per l'Assistenza allo sviluppo del Mezzogiorno) detta, in armonia con le disposizioni contenute nelle leggi vigenti, le norme relative alle materie specificate dall'art.33 della Legge Urbanistica 17 Agosto 1942 n° 1150 e successive modifiche ed integrazioni.

Le disposizioni predette si intendono integrate e modificate, così come disposto dalle leggi n°765 del 6.8.1967 e n° 10 del 28.1.1977, dal D.P.R. n°66/77, dalla legge statale n° 457 del 5.8.1978 e dalle loro modifiche successive, dalla legge statale n° 94 del 23.3.1982 (Nicolazzi), dalla legge statale n° 47 del 28.2.1985, nonché da tutta la legislazione regionale vigente in materia di urbanistica con particolare riferimento alle leggi regionali n° 6 del 12.2.1979 (modificata ed integrata dalla legge regionale n° 66 del 31.10.1979 e n° 6 dell'8.3.1985), n° 56 del 31.5.1980, n° 11 del 24.1.1981 e n°26 del 13.5.85.

Per ogni altra materia od argomento si fa sempre riferimento alle relative leggi statali e regionali o disposizioni vigenti. Queste vengono riportate o richiamate attraverso le corrispondenti note, in una appendice, la quale non costituisce parte integrante del Regolamento, e può quindi essere aggiornata, senza particolari formalità, ogni volta che l'evoluzione della legislazione lo richieda.

T I T O L O I

DISPOSIZIONI GENERALI

C A P O I

NORME PRELIMINARI

Art. 1CONTENUTO E LIMITI DEL REGOLAMENTO EDILIZIO

Tutte le opere edilizie e di urbanizzazione, già costruite o da costruire nel territorio comunale da parte di chiunque, sono soggette alle norme ed alle prescrizioni contenute nel presente Regolamento e nelle cartografie e tabelle costituenti il Piano Regolatore Generale.

Art. 2RICHIAMO A DISPOSIZIONI GENERALI DI LEGGE

Disponendo l'art. 871 del Codice Civile che "le regole da osservarsi nelle costruzioni sono stabilite dalle Leggi speciali e dai regolamenti edilizi comunali", per quanto non specificatamente indicato nel presente regolamento si intendono applicabili le disposizioni vigenti di legge in materia (1).

C A P O II

COMMISSIONE EDILIZIA

Art. 3ATTRIBUZIONI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA

La Commissione Edilizia dà parere al Sindaco:

- a) su tutte le questioni di carattere urbanistico ed edilizio riguardanti il territorio comunale;
- b) sul progetto delle opere soggette a concessione edilizia di cui all'art. 6;
- c) sui progetti delle opere soggette ad autorizzazione di cui all'art. 17 (ivi compresi quelli di cui alla vigente c.d. legge Nicolazzi, n° 94/82).
- d) in via preliminare su progetti di massima relativi ad opere di particolare importanza, come ad esempio monumenti da erigere in suolo pubblico, ecc.
- e) su eventuali direttive per l'esecuzione dei lavori;
- f) sull'interpretazione del presente regolamento;
- g) sulla legalità formale delle opere proposte, sulla coerenza, decoro, ambientazione delle opere nel rispetto dell'espressione artistica, al fine del miglioramento funzionale e formale dell'abitato.

Art. 4

COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA

La Commissione Edilizia è composta:

- a) dal Sindaco o da un Assessore suo delegato, che la presiede;
- b) dal Capo dell'Ufficio Tecnico Comunale e, in mancanza, dal tecnico che ne ha le funzioni;
- c) dall'Ufficiale Sanitario;
- d) da due Consiglieri comunali in rappresentanza, rispettivamente, della maggioranza e della minoranza;
- e) da un ingegnere e da un architetto, esperti in materia urbanistica e/o paesaggistica, designati dal Consiglio Comunale tra terne proposte dai relativi Ordini professionali;
- f) da un geometra, residente nel Comune, designato dal Consiglio Comunale, su terna proposta dal Collegio dei Geometri della Provincia;

- g) dal Presidente dell'Azienda di Soggiorno e Turismo o da un suo rappresentante;
- h) da un rappresentante dei costruttori edili, iscritto alla Camera di Commercio nominato dal Consiglio Comunale;
- i) da un rappresentante dei costruttori edili, iscritto alla Camera di Commercio, nominato dal Consiglio Comunale;
- l) da un dottore agronomo designato dal Consiglio Comunale su terna proposta dal relativo ordine professionale;
- m) da un dottore geologo designato dal Consiglio Comunale su terna proposta dal relativo ordine professionale;
- n) da un membro di specifica competenza in diritto amministrativo designato dal Consiglio Comunale su terna proposta dal relativo ordine professionale.

I Commissari di cui alle lettere a, f, g, i, l, m, c, durano in carica tre anni e saranno considerati dimissionari o sostitutivi se assenti per tre riunioni consecutive senza giustificato motivo.

Essi non sono immediatamente rieleggibili; possono cioè far parte della Commissione solo dopo un intero intervallo di carica.

Per gli affari di speciale importanza il Sindaco può invitare ad assistere alle adunanze, con voto consultivo, anche persone notoriamente esperte nei problemi trattati.

Per le concessioni edilizie nelle zone agricole il Sindaco si avvale del parere della apposita Commissione Edilizia integrata da 3 esperti, rispettivamente in rappresentanza delle organizzazioni sindacali, professionali e cooperative del settore agricolo direttamente operanti nel territorio comunale. (ved. norme specifiche per le zone agricole).

Art. 5

FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA

La Commissione si riunisce ordinariamente almeno

una volta al mese, su convocazione del Sindaco, e straordinariamente ogni volta che quest'ultimo lo ritenga opportuno.

Le adunanze sono valide quando intervengono almeno la metà più uno dei commissari, oltre il tecnico comunale.

I pareri sono resi a maggioranza assoluta di voti.

Il presidente designa tempestivamente tra i commissari i relatori dei singoli progetti.

I componenti della Commissione edilizia non potranno presenziare all'esame o alla discussione dei progetti da essi elaborati, o in cui siano comunque interessati, a meno che non siano invitati per fornire chiarimenti. Non potranno comunque assistere alla votazione. L'osservanza di tale prescrizione deve essere annotata nel verbale. Qualora il numero delle incompatibilità sia tale da non consentire il raggiungimento della maggioranza per l'approvazione di un progetto, verrà delegata la Giunta Municipale che autorizzerà o meno il Sindaco o l'Assessore delegato al rilascio della concessione edilizia.

Le funzioni di segretario della Commissione edilizia saranno disimpegnate dal segretario comunale o da altro impiegato del Comune all'uopo designato dal Sindaco, per redigere e controfirmare i verbali delle adunanze, che dovranno essere firmati dal presidente.

Il segretario provvederà inoltre ad annotare in breve il parere espresso dalla Commissione sulle domande esaminate, e ad apporre sui relativi disegni di progetto la dicitura "esaminato dalla Commissione Edilizia", completata dalla data e dal visto di un commissario delegato dal Presidente.

C A P O L O III

CONCESSIONE EDILIZIA ED AUTORIZZAZIONE

Art. 6

OPERE SOGGETTE A CONCESSIONE EDILIZIA

Le seguenti opere, permanenti semipermanenti o in precario, sia pubbliche che private, sono soggette a concessione edilizia:

- a) costruzione, ampliamento, riduzione, restauro, riattamento, modifica, trasformazione strutturale od estetica, demolizione totale o parziale di fabbricati, gli interventi di ristrutturazione edilizia ed urbanistica ad eccezione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro e risanamento conservativo, di cui all'art. 31 della L.S. n° 457/78.
- b) costruzione, restauro, modifica, demolizione e ricostruzione di tutte le opere edilizie cimiteriali (tombe, edicole, cappelle, ossari, ecc.);
- c) costruzione, restauro, modifica, demolizione, ricostruzione di muri di cinta, cancellate, recinzioni;
- d) opere e costruzioni sotterranee;
- e) opere di urbanizzazione primaria (strade residenziali, spazi di sosta e di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato);
- f) modifiche, restauri sui prospetti esterni degli edifici, sia che essi si affaccino su strade, piazze od aree pubbliche che su aree private, ad eccezione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro e risanamento conservativo, di cui all'art. 31 della L.S. n° 457/78.
- g) aperture di nuove cave o ampliamento di cave esistenti, trivellazioni di pozzi artesiani, installazione di linee elettriche e telefoniche e simili, costruzione di serre per la coltivazione di fiori o prodotti agricoli;
- h) i cambiamenti di destinazione d'uso.

Art. 7AUTORIZZAZIONI

Sono soggette ad autorizzazione prevista dall'art. 48 della L.S. 5/8/78 n° 457:

- 1) i depositi su aree scoperte che comunque non comportino edificazione e/o volumetria e trasformazioni urbanistiche del territorio;
- 2) le occupazioni di suolo pubblico;
- 3) gli interventi di manutenzione straordinaria concernente le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non vengano alterati i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non vengano apportate modifiche alle destinazioni d'uso;
- 4) gli interventi di restauro e risanamento conservativo di cui al punto c) dell'art. 31 della L.S. n° 457/1978;
- 5) gli ulteriori interventi, purchè non sottoposti ai vincoli previsti dalle Leggi Statali 1/6/39 n° 1089 e 29/6/39 n° 1497, che di seguito si riportano:
 - a) le opere costituenti pertinenze od impianti tecnologici al servizio degli edifici esistenti;
 - b) le occupazioni di suolo mediante deposito di materiale o esposizione di marci a cielo aperto;
 - c) le opere di demolizioni, i rinterri e gli scavi che non riguardino le coltivazioni di cave e torbiere.

Inoltre sono soggette ad autorizzazione le seguenti opere:

- d) collocamento, rimozione, modifica di vetrine, insegne, tabelle, iscrizioni, corpi illuminati, lapidi, statue o pezzi d'arte esposti alla vista del pubblico;
- e) collocamento o modifica di tende e tettoie aggettanti

sullo spazio pubblico o privato.

La Commissione Edilizia dà parere sulle opere ed interventi di cui ai precedenti punti 1,2,3,4, e 5, pertanto il rilascio della relativa autorizzazione da parte del Sindaco è subordinato al parere della predetta Commissione Edilizia.

Per il parere sulla richiesta di autorizzazioni la C.E. si può riunire in seduta ristretta a soli 5 membri di cui dovranno far parte obbligatoriamente il Capo dell'U.T.C. e l'ingegnere o l'architetto componenti la C.E., il Sindaco, il Sanitario ed un componente del C.C.

Per le modalità di svolgimento della Commissione di voto valgono le stesse norme di cui ai precedenti articoli.

I termini per le autorizzazioni saranno quelli fissati dal presente regolamento e dalle leggi n°457/78 e n°94/82.

All'autorizzazione prevista dall'art. 48 della L.S. n°457/78 si applicano le norme degli artt. 14 e 15 della L. S. n° 10 del 26.1.77 e corrispondenti disposizioni della L. R. n° 56/1980.

Art. 8

LAVORI ESEGUIBILI SENZA CONCESSIONE

Non è richiesta concessione edilizia per i seguenti lavori, sempre che non debbano essere eseguiti in stabili dichiarati, a norma di legge, di interesse artistico o storico:

- a) demolizione e costruzione di pavimenti interni;
- b) coloriture e decorazioni interne, o in genere lavori di manutenzione interna che non comportino variazione alcuna alla disposizione dei locali;
- c) spurgo, costituzione e restauro di doccioni, fogne interne, fognoli, pozzetti, fosse settiche o biologiche già esistenti;
- d) impianti di servizi accessori come illuminazione, energia

industriale, telefono, riscaldamento, ventilazione, ascensori, montacarichi ed opere inerenti salvo l'osservanza delle disposizioni di legge o contenute in regolamenti specifici (2), e solo nel caso che tali impianti non comportino l'esecuzione di opere visibili dall'esterno.

- e) interventi di manutenzione ordinaria, concernenti opere di riparazione, rinnovamento, e sostituzione delle finiture degli edifici nonché opere necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti esistenti.

Art. 9

LAVORI ESEGUIBILI D'URGENZA

Potranno essere eseguiti senza domanda preventiva le sole opere provvisoriale di assoluta urgenza indispensabili per evitare imminenti pericoli o danni, fermo restando l'obbligo per il proprietario di darne immediata comunicazione al Sindaco, di presentare sollecitamente la domanda di concessione edilizia o autorizzazione di cui ai precedenti artt. 6 e 7 e di far dirigere i lavori da tecnico qualificato.

Art. 10

DOMANDE DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE E LORO EVENTUALE ESECUTIVITA'

Le domande di concessione e autorizzazione per eseguire lavori di cui ai precedenti artt. 6 e 7 redatte in carta da bollo e firmate dal proprietario o da chi abbia titolo per richiederla, autorizzato dal progettista, deve essere indirizzata al Sindaco. Nella domanda dovranno risultare esplicitamente:

- a) l'impegno di osservare le norme del presente regolamento edilizio e le leggi vigenti;
- b) l'elezione di domicilio nel Comune da parte del richiedente;
- c) l'impegno di comunicare prima dell'inizio dei lavori il nome del Direttore dei lavori, del costruttore e di denunciare entro gli otto giorni successivi eventuali cambiamenti,

sotto pena, in caso di inadempienza, della decadenza di ufficio della concessione e autorizzazione. Progettista e Direttore dei lavori, nell'ambito delle competenze stabilite dalla legge (3), per le varie categorie professionali, debbono essere iscritti in Albi o collegi professionali della Repubblica;

- d) l'eventuale designazione, da parte del richiedente, della persona od Ente al quale dovrà essere intestata la concessione edilizia o autorizzazione;
- e) quando le opere da realizzare rientrano tra quelle che per l'art. 3 della Legge 2/2/74 n° 64 sono soggette al rispetto delle norme antisismiche, dovrà farsi contemporaneamente denuncia mediante lettera raccomandata A.R. oltre che al Sindaco anche all'Ufficio del Genio Civile o all'Ufficio Tecnico Regionale, secondo la competenza così come stabilito dall'art. 17 della L.S. n° 64/74.

La domanda di concessione ad edificare per interventi di edilizia residenziali diretti alla costruzione di abitazioni ed al recupero del patrimonio edilizio esistente, s'intende accolta qualora entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda non sia stato comunicato il provvedimento motivato con cui viene negato il rilascio.

In tal caso il richiedente può dar corso ai lavori dandone comunicazione al Sindaco del loro inizio previa corresponsione al Comune degli oneri dovuti ai sensi della L. S. 10/77, calcolati in via provvisoria dal richiedente medesimo e salvo congruaggio sulla base delle determinazioni degli oneri da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Le autorizzazioni, i nulla-osta, i visti ed ogni altro atto previsti da norme dello Stato, regionali e comunali, nel procedimento per il rilascio della concessione ad edificare, qualora non intervengono entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda, si intendono assentiti.

La domanda di concessione o quella di autorizzazione deve essere corredata dei provvedimenti abilitativi anche se i lavori o le opere ad eseguire siano stati assentiti con le modalità di cui al comma precedente.

Le disposizioni di cui ai comma precedenti si applicano per gli interventi da attuare su aree dotate di strumenti urbanistici attuativi vigenti ed approvati non anteriormente all'entrata in vigore della Legge 6/8/67 n° 765, nonché quando la concessione o autorizzazione è atto dovuto in forza degli strumenti urbanistici vigenti ed approvati, non anteriormente alla predetta data.

La domanda di concessione qualora il progettista attesti, anche ai sensi dell'art. 73 del Codice Penale, la conformità agli strumenti urbanistici così come previsto dal successivo art. 11 del presente regolamento, si intende assentita qualora entro novanta giorni non venga comunicato il provvedimento motivato con cui viene negato il rilascio.

Art. 11

DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLE DOMANDE - PROGETTO ED ALLEGATI

Per le opere edilizie, a corredo delle domande di cui agli artt. 6 e 7, è richiesta la presentazione dei seguenti elaborati in triplice copia:

- a) corografia stralcio del P.R.G., in fotocopia formato protocollo (circa 21 x 29,7), in scala non inferiore ad 1:5.000 per le zone urbane e ad 1:10.000 per le zone extraurbane, al centro della quale deve apparire bene in evidenza il lotto o i lotti interessati dal progetto;
- * b) planimetria quotata della località, in scala non inferiore ad 1:1.000, estesa per un raggio di almeno 50 metri, riportante la precisa ubicazione dell'opera, la larghezza delle strade adiacenti, i nomi dei proprietari confinanti, le altezze degli edifici circostanti, e le distanze rispetto ad essi, gli estremi catastali dell'immobile e lo stato di diritto rispetto a servitù attive e passive.

- c) planimetria del lotto in scala non inferiore ad 1:500 con la indicazione della sistemazione delle aree circostanti, delle opere di giardinaggio, delle recinzioni, delle eventuali aree per il parcheggio o rampe di accesso ai locali interrati, con il posizionamento dell'edificio e l'orientamento dello stesso;
- d) tutti i prospetti, le piante di ogni piano e della copertura con l'indicazione particolareggiata delle sovrastrutture (volumi tecnici), ed almeno una sezione verticale sul vano scala quotata in corrispondenza dell'edificio, nella direzione della linea di massima pendenza, riferita ad un determinato punto fisso, per una sezione a monte e a valle di metri 20, con la indicazione dell'andamento del terreno prima e dopo la prevista sistemazione; il tutto in scala non inferiore a 1:100;
- e) almeno un particolare costruttivo e decorativo del prospetto più importante, dal piano campagna alla copertura, redatto in scala non inferiore a 1:20, con l'indicazione dei materiali e dei colori previsti;
- f) due fotografie formato 13 x 18, prese da due punti di vista opposti, in cui siano visibili gli eventuali edifici esistenti o in costruzione, sui lotti adiacenti a quello interessato.

Ogni disegno deve essere quotato nelle principali dimensioni, devono essere cioè indicati i lati interni ed esterni delle piante, gli spessori dei muri, le altezze dei singoli piani e quelli totali dell'edificio. Nel caso di divergenza fra quote e dimensioni grafiche, faranno fede le quote numeriche.

La Commissione Edilizia può riservarsi la facoltà di richiedere ulteriori particolari costruttivi e decorativi in scala maggiore, nonchè altre fotografie, disegni e plastici che siano ritenuti necessari per l'esame dell'opera progettata.

Il progetto dovrà essere inoltre corredato da una relazione con la descrizione delle strutture portanti, dei materiali e colori da impiegare nelle finiture esterne dei fabbricati, dallo schema dettagliato della rete del rifornimento dell'acqua potabile e dello scarico delle acque bianche e nere.

I disegni e gli allegati al progetto, tutti firmati dal proprietario e dal progettista, convenientemente piegati, dovranno avere dimensioni di cm. 21 x 29,7.

Nei progetti di sistemazione, ampliamento o restauro dei fabbricati, saranno indicate in giallo le demolizioni e gli scavi, in rosso le nuove opere. Se trattasi di progetti di edifici destinati a stabilimenti industriali, scuole, magazzini, ecc., i progetti devono contenere anche la descrizione dello scopo a cui devono servire e dell'industria che si intende esercitare, oltre alla descrizione esatta delle vicinanze del nuovo edificio (tipi di fabbricati esistenti, ecc.). I progetti di zone verdi attrezzate, di monumenti, di elementi decorativi o reclamistici, dovranno illustrarne l'ambientamento ed essere redatti, per quanto possibile, in analogia a quelli edilizi.

Le prescrizioni di cui sopra valgono anche per le domande di concessione concernenti varianti di progetti già approvati.

L'Amministrazione Comunale rilascerà al presentatore una ricevuta intestata al proprietario, dalla quale risultino il numero della pratica, la data di accettazione e tutti gli altri dati necessari per individuare e comprovare la presentazione della domanda.

Ai fini degli adempimenti necessari per comprovare la sussistenza del titolo che abilita alla costruzione di opere previste negli elaborati progettuali, tiene luogo del-

la concessione una copia dell'istanza presentata per ottenere l'esplicito atto di assenso da cui risulti la data di presentazione dell'istanza medesima.

Inoltre il concessionario deve depositare presso l'Ufficio Tecnico Comunale prima e/o dopo contestualmente alla presentazione della dichiarazione di inizio lavori, la documentazione inerente l'isolamento termico, che sarà costituita dai seguenti elaborati:

- piante, sezioni e prospetti del progetto esecutivo, con la indicazione di tutte le caratteristiche dimensionali (superfici e spessori), termiche e di stabilità nel tempo dei materiali isolanti impiegati nella costruzione, necessarie per individuare il grado di isolamento dell'edificio (coefficiente Cd);
- documentazione derivante da accertamenti di laboratorio, che attesti che i componenti da impiegare nella costruzione che contengano materiali isolanti, ovvero i materiali isolanti da impiegare in vista, presentano un comportamento al fuoco idoneo in relazione al loro inserimento nelle strutture e al tipo e destinazione dell'edificio;
- relazione illustrante il calcolo di Cd (che rappresenta la potenza termica dispersa per trasmissione per ogni unità di volume e per ogni grado centigrado di differenza di temperatura), relativi all'edificio, effettuato in base agli spessori ed alle caratteristiche termiche dei materiali previsti ed al ricambio dell'aria; devono risultare altresì nel calcolo le dispersioni delle strutture isolate e non isolate, nonché quelle dovute ai ponti termici.

La documentazione di cui al precedente comma deve essere firmata dal committente e dal progettista e deve essere sufficiente a dimostrare la rispondenza del progetto a quanto previsto dal regolamento di esecuzione della Legge Statale n° 373/76 relativa al consumo energetico per usi termici negli edifici.

Art. 12ISTRUTTORIA PRELIMINARE DEI PROGETTI

L'istruttoria preliminare dei progetti deve essere compiuta entro trenta giorni dagli uffici comunali competenti. Entro tale termine potranno essere richiesti eventuali elaborati o documenti insufficienti o mancanti, fra i quali, (dove e quando richiesto dalle leggi e disposizioni vigenti) (4), il parere favorevole della competente Soprintendenza ai Monumenti per il centro antico e dell'Ufficio Urbanistico Regionale per il vincolo paesaggistico-ambientale.

La presentazione della suddetta documentazione integrativa comporterà la apposizione di una nuova data sulla domanda di concessione edilizia e sulla relativa ricevuta. Da tale nuova data avrà inizio il termine di legge per il rilascio della concessione stessa (vedi artt. 10 e 11 del presente regolamento).

Art. 13CONCESSIONI - (PROCEDURE - DINIEGO - RICORSI)

Il Sindaco, sentito il parere della Commissione Edilizia, dichiara approvato o respinto il progetto, dandone comunicazione all'interessato nei termini di legge, non oltre il novantesimo giorno dalla ricezione delle domande stesse da parte degli Uffici comunali e motivando l'eventuale diniego.

Per i progetti approvati autorizza l'esecuzione, condizionata o non alla osservanza di speciali modalità, mediante il rilascio della concessione edilizia, alla quale è allegata una copia dei disegni di progetto debitamente visti.

L'eventuale dissenso del Sindaco dal parere della Commissione Edilizia deve essere motivato. Nel caso in cui il dissenso dia luogo al rilascio della concessione edilizia, nella concessione stessa dovrà essere annotato il parere difforme della Commissione Edilizia.

Il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla trascrizione, a cura e spese del destinatario, di atto d'obbligo relativo all'asservimento, al manufatto consentito, dell'area che ha espresso la relativa volumetria.

Nel caso in cui il Sindaco non provveda al rilascio della concessione, o non adotti alcuna determinazione in merito alla richiesta del proprietario e/o avente titolo, nel termine di novanta giorni, chiunque può, entro trenta giorni con ricorso in carta semplice, notificare l'inerzia dell'Amministrazione Comunale al Presidente della Giunta Regionale (art. 16 della L.R. n° 6/79).

Il ricorso non produce alcun effetto sulla legittimità ad agire in via giudiziaria dell'interessato e può essere presentato anche in pendenza della azione giudiziaria stessa.

Il Presidente della Giunta Regionale, nei trenta giorni successivi al ricevimento del ricorso, invita il Sindaco ad adottare le proprie determinazioni entro trenta giorni.

Decorso quest'ultimo termine, e perdurando la inerzia del Comune, il Presidente della Giunta Regionale nomina, entro i successivi trenta giorni, su proposta dell'Assessore all'Urbanistica, un Commissario "ad acta", scelto tra i funzionari regionali, che dovrà adottare le determinazioni del caso, entro sessanta giorni dalla nomina, secondo le procedure di legge.

Le concessioni ed autorizzazione a costruire sono rilasciate, per le aree non comprese nei P.P.A., quando si tratta di interventi:

- a) diretti al recupero del patrimonio edilizio esistente di cui all'art. 31 I° comma, lettere b, c, e d, della legge n° 457/78;
- b) da realizzare su aree di completamento che siano dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzional-

mente con quelle comunali;

c) da realizzare su aree comprese nei piani di zona.

Il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla consegna della documentazione dell'avvenuto versamento per la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza di appartenenza dei rispettivi progettisti e di quant'altro stabilito dalle disposizioni vigenti.

* Prima dell'inizio delle opere, il Direttore di Lavori ed il costruttore, disegnati dall'intestatario della concessione (art.10/C) dovranno comunicare per iscritto al Sindaco l'accettazione dell'incarico e denunciare le opere all'Ufficio del Genio Civile competente per il territorio per le opere in c.a. (legge 5/11/1971 n°1086 art.4), mentre per tutti gli interventi (in c.a. o in muratura o in acciaio) in territori dichiarati sismici, oltre alla denuncia di cui sopra è necessaria l'acquisizione dell'autorizzazione dello stesso Genio Civile prevista dalla L.S. n°64/1974.

* Per le aree a monte di Viale Cappuccini si prescrive per i singoli progetti realizzativi la dotazione di apposita dotazione geologica con particolare riguardo alle opere di fondazioni.

Copia della concessione edilizia deve essere inviata all'autorità competente per territorio o per materia; sarà pubblicata secondo le disposizioni vigenti e chiunque potrà prendere visione presso gli uffici comunali ed ottenere copia integrale previo pagamento dei relativi diritti di segreteria.

Un progetto respinto potrà essere ripresentato solo nel caso di viarianti che giustifichino un nuovo esame.

Art. 14

VALIDITA' DELLA CONCESSIONE EDILIZIA.

La concessione edilizia è sempre concessa con riserva dei diritti di terzi ed è condizionata alla piena osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari che disciplinano l'attività edilizia (1).

La concessione edilizia è personale ed è valida

esclusivamente per il richiedente proprietario dell'immobile
 * le al quale è intestata, salvo il caso previsto dall'art. 10/d

In caso di trasferimento dell'immobile, l'acquirente, gli eredi o gli aventi causa devono chiedere la variazione dell'intestazione al Comune che provvederà a rilasciare una nuova concessione in sostituzione dell'altra, che verrà dichiarata espressamente revocata.

Art. 15

DURATA, DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE EDILIZIA

La concessione edilizia ha la durata di un anno, e si intende decaduta quando, ad un anno dal rilascio, le opere a cui si riferisce risultino non iniziate o sospese da più di 180 giorni.

Dalla data di inizio lavori deve darsene comunicazione scritta al Comune, da parte del concessionario, entro otto giorni dalla stessa; la comunicazione dovrà essere controfirmata dal Direttore dei lavori e dall'impresa costruttrice.

Prima della scadenza del termine suddetto potrà essere richiesto "una tantum" il rinnovo della concessione che il Sindaco, su parere favorevole della Commissione Edilizia, potrà concedere anche senza il rinnovo della documentazione prescritta per il rilascio.

La concessione edilizia decade:

- 1) quando risulti che il Direttore dei lavori indicato non abbia assunto l'effettiva direzione, l'abbia abbandonata, o sia stato sostituito senza che ne sia data, nei termini, la prescritta comunicazione al Comune;
- 2) quando l'autorizzazione risulti ottenuta in base a disegni di progetto alterati, non rispondenti al vero o non riflettenti l'effettivo stato di fatto esistente all'atto dell'inizio della costruzione;
- 3) quando il titolare dell'autorizzazione contravvenga a disposizioni generali o speciali di legge o di regolamento,

o alle condizioni inserite nella concessione, o esegua varianti al progetto approvato, riguardanti la destinazione d'uso e le superfici e/o il volume (XII° comma dello art. 15 della L.S. 28/1/ 1977 n° 10), senza aver ottenuto nuova concessione edilizia.

Le opere cui si riferisce la concessione debbono comunque essere ultimate entro tre anni dal loro inizio.

Tale termine potrà essere prorogato con provvedimento motivato, solo per fatti estranei alla volontà del concessionario, che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione.

Qualora i lavori non siano stati ultimati nel termine stabilito, il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione; in tal caso la nuova concessione concerne la parte non ultimata.

L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta la decadenza delle concessioni in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i lavori siano stati iniziati e vengano portati a termine entro tre anni dalla data del rilascio della concessione medesima.

Le sanzioni contemplate dagli artt. 15 e 17 della L.S. 28/1/1977 n° 10, si applicano anche ai soggetti che abbiano presentato le istanze di cui agli artt. 7 e 8 della Legge 25.3.82 n° 94 (Nicolazzi) e art. 9 del presente regolamento, qualora le opere assentite ai sensi delle disposizioni richiamate siano eseguite in contrasto con norme di legge, del presente regolamento edilizio, di strumenti urbanistici generali, ovvero con i vincoli posti a tutela dei beni ambientali architettonici.

Prima di procedere all'annullamento delle concessioni assentite ai sensi dell'art. 8 della Legge 25/3/82 n° 94 (Nicolazzi), l'autorità competente deve indicare gli eventuali vizi delle procedure amministrative e gli elementi pro-

gettuali o esecutivi che risultino in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti, segnando un termine non inferiore a 30 e non superiore a 90 giorni per provvedere alle modifiche richieste.

Art. 16

D E R O G H E

Nelle zone agricole, per la realizzazione di industrie e manufatti connessi con la valorizzazione dell'agricoltura, la zootecnia e la trasformazione dei prodotti agricoli, sono consentiti valori diversi per gli indici e parametri fissati dal P.R.G., previa procedura di cui all'art. 16 della Legge 6/8/67 n° 765 ed all'art. 30 della L.R. n° 56 del 31/5/80.

*

Nei casi e nei modi previsti dalle leggi vigenti (6) e previa delibera del Consiglio Comunale, il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, può rilasciare concessione edilizia in deroga a norme del presente Regolamento e del vigente P.R.G.

La deroga non può essere concessa per mutamenti di destinazione di zona.

Art. 17

RESPONSABILITA'

Il proprietario titolare della concessione, il progettista, il Direttore dei lavori, il titolare dell'impresa costruttrice, sono responsabili, nei limiti delle leggi vigenti (1), e ciascuno per la parte di sua competenza, della osservanza delle norme generali di legge o di regolamenti e delle modalità esecutive prescritte nella concessione edilizia.

C A P O I V *****

Art. 18

MODI DI ESECUZIONE ED ATTUAZIONE DEL P.R.G.

L'attuazione del P.R.G. avviene sulla base di programmi Pluriennali di Attuazione, definiti e disciplinati dall'art. 13 della L.S. n° 10/77 e dalle corrispondenti ll

rr. n° 6/79, n° 66/79 e n° 56/80.

L'esecuzione del P.R.G. avviene sulla base di strumenti urbanistici secondari, oltre che delle concessione edilizie ed autorizzazioni.

A) Il Piano Particolareggiato di iniziativa comunale di cui agli artt. 19, 20, 21 e 39 della L.R. n° 56/80.

B) Il Piano di Comparto di iniziativa pubblica e/o privata.

Il Comparto costituisce una unità di intervento e/o di ristrutturazione urbanistica ed edilizia.

Può comprendere immobili da trasformare e/o aree libere da utilizzare secondo le previsioni e prescrizioni degli strumenti urbanistici generali ed attuativi.

Esso ha come finalità precipua quella di conseguire, tra i proprietari e/o aventi titolo interessati, la ripartizione percentuale degli utili e degli oneri connessi all'attuazione degli strumenti urbanistici generali.

Il Comune può procedere alla delimitazione dei comparti in sede di attuazione degli strumenti urbanistici generali, ivi compreso il Programma di Fabbricazione, ovvero in sede di formulazione del P.P.A.

La realizzazione degli interventi previsti nel Comparto è subordinata all'approvazione di strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica o privata estesi all'intero comparto.

L'approvazione dei predetti strumenti urbanistici esecutivi costituisce dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità di tutte le opere previste nel comparto.

Il sindaco, entro 30 giorni, dall'avvenuta approvazione dello strumento urbanistico attuativo, notifica ai proprietari e/o aventi titolo interessati, il provvedimento medesimo, indicando loro le modalità di esecuzione del Comparto ed i termini entro cui dovranno dichiarare se intendono, da soli o riuniti in Consorzio, eseguire le opere programma-

te previa stipula di apposita convenzione.

decorso il termine su indicato, il Comune provvede alla esecuzione d'ufficio del Comparto, anche a mezzo di esproprio, nei confronti dei proprietari e/o degli aventi titolo che non abbiano assentito al Comparto.

* Le aree e gli immobili espropriati vengono acquisiti al patrimonio del Comune, conservando la destinazione di uso precisata dagli strumenti urbanistici vigenti, e sono utilizzati a norma dell'art. 13 comma V della L.R. n°6/79 oppure a norma dell'art.15 comma 3 della L.S. n°10/1977.

C) I.P.E.E.P. - Piani di zona per l'Edilizia Economica e Popolare di cui alla L.S. n° 167/62 e successive modifiche ed integrazioni ed all'art. 37 della L.R. n° 56/80.

D) I P.I.P. - Piani Particolareggiati per insediamenti Produttivi, di cui all'art. 27 della L.S. n° 865/71 e successive modifiche ed integrazioni ed all'art. 37 della L.R. n° 56/80.

E) I Piani di Recupero

Il Piano di Recupero è di iniziativa pubblica o privata.

Il Piano è di iniziativa privata qualora i proprietari degli immobili sottoposti a piani di recupero, rappresentanti in base all'imponibile catastale almeno i tre quarti del valore degli immobili interessati, presentino una "Proposta di Piano".

La Proposta di Piano è adottata con deliberazione del Consiglio Comunale unitamente alla convenzione i cui contenuti sono fissati dall'art. 19 del presente regolamento.

Al Piano di Recupero di iniziativa pubblica o privata si applica la disciplina di cui all'art. 21 della L.R. 56/80.

Il Piano di Recupero:

a) precisa, in conformità delle previsioni e prescrizioni

- del P.R.G., gli interventi finalizzati alla conservazione, al risanamento, al restauro ed alla ristrutturazione;
- b) disciplina, in conformità delle previsioni e delle prescrizioni del P.R.G., per ogni zona omogenea le modalità di esecuzione di ciascun tipo di intervento;
 - c) valuta i carichi insediativi conseguenti alla sua esecuzione, verificandone la corrispondenza con quelli previsti dal P.R.G.;
 - d) individua le unità minime di intervento;
 - e) contiene la previsione delle fasi necessarie alla sua esecuzione.

Gli elaborati del Piano di Recupero sono i seguenti:

- a) Relazione ed elaborati grafici contenenti:
 - 1) riferimenti specifici alla prescrizioni e previsioni del P.R.G.;
 - 2) ricognizione dello stato fisico-giuridico-economico-sociale nelle zone sottoposte al piano di recupero, e sue rappresentazioni grafiche;
 - 3) valutazioni economiche sulla onerosità degli interventi;
 - b) stralci degli elaborati del Piano regolatore attinenti il Piano di Recupero;
 - c) rappresentazione, su mappe catastali, delle unità minime di intervento;
 - d) studi compositivi e tipologici, con profili e sezioni in scala tecnicamente adeguata e con specificazioni nei modi di intervento;
 - e) progetti schematici delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
 - f) elenchi catastali delle proprietà ricadenti nel Piano;
 - g) relazione finanziaria sugli oneri da ripartire tra Comuni e privati;
 - h) norme urbanistiche edilizie.
- F) I Piani di Lottizzazione di cui agli artt. 25, 26, 27 e 28 della L.R. n° 56/80.

L'adozione ed approvazione dei suddetti strumenti urbanistici esecutivi segue la procedura prevista dagli artt. 20,21,22,23,24,25,26,27,28, 35 e 37 della L.R. n° 56/1980.

ATTUAZIONE DEL P.R.G.

- Programmi Pluriennali di Attuazione.

L'adozione ed approvazione del P.P.A. segue la procedura fissata dalla L.R. n° 6/79 e successive modifiche.

Art. 19

LOTTIZZAZIONI

Il Piano di Lottizzazione è adottato, unitamente allo schema di convenzione, con delibera del Consiglio Comunale e su proposta di tutti i proprietari degli immobili interessati, compresi in una o più unità minime d'intervento.

Il Piano di Lottizzazione di aree inserite in un P.P.A. può essere proposto anche da uno solo dei proprietari, sempre che il Piano non comporti modificazioni delle aree edificate esistenti di proprietà degli altri e preveda la ripartizione percentuale degli utili e degli oneri.

Il Piano di Lottizzazione:

- a) delimita il perimetro della zona interessata;
- b) determina la rete stradale, gli spazi pubblici e le altre attrezzature di servizi;
- c) individua la disposizione planovolumetrica degli edifici esistenti e previsti;
- d) indica gli edifici destinati a demolizione totale o parziale, ovvero specifica gli interventi sugli edifici oggetti di recupero;
- e) precisa le tipologie e l'arredo urbano;
- g) detta le norme di attuazione;
- h) deve contenere la previsione delle fasi necessarie alla sua esecuzione.

Il progetto dovrà essere redatto da ingegneri o architetti iscritti ai relativi albi professionali, e composto di:

- 1) una relazione generale e dettagliata illustrante per tutto il piano di lottizzazione:
 - l'impostazione urbanistica del progetto con la dimostrazione del rispetto dei limiti e dei rapporti stabiliti dalle presenti norme e dal P.R.G. vigente;
 - i dati tecnici con particolare riferimento agli impianti tecnologici ed ai sistemi costruttivi;
 - le soluzioni architettoniche con particolare riferimento ai materiali di finimento esterni e alle coperture;
 - le particolari norme tecniche di realizzazione degli interventi, con precisazione dei distacchi dei fabbricati dal confine stradale e dai confini interni, dello indice di fabbricabilità, delle altezze massime, delle dimensioni degli accessori, se consentiti, dei particolari obblighi di esecuzione da parte dei privati, di recinzione da parte dei privati, di recinzione, di illuminazione, di sistemazioni esterne e simili, e di quante altre misure si ritenga opportuno adottare. Le prescrizioni previste dalle norme del presente articolo costituiscono i limiti inderogabili per i vari tipi di intervento.
- 2) Stralci degli elaborati del P.R.G. attinenti il Piano di Lottizzazione.
- 3) Mappa della zona nel rapporto di almeno 1:5.000 con la localizzazione dell'insediamento nel P.R.G. vigente, con l'indicazione delle infrastrutture e dei servizi esistenti e programmati.
- * 4) Estratto autentico della mappa catastale nella più grande scala disponibile (1:1.000, 1:2.000, 1:4.000) ed eventuale tipo di frazionamento, rilasciato in data non anteriore a sei mesi, con tutte le indicazioni atte all'individuazione della località, delle proprietà interessate e della loro consistenza.
- 5) Planimetria dello stato di fatto, in rapporto 1:500 con

indicazione delle proprietà confinanti, altimetria generale con equidistanze di un metro e quote planimetriche del terreno e dei fabbricati esistenti, alberature, manufatti, impianti particolari (quali: canali, linee elettriche, gasdotti, acquedotti, ecc.) e con tutti i dati atti a rappresentare lo stato di fatto della zona.

- 6) Planimetria generale nel rapporto almeno 1:500 degli impianti tecnologici (rete elettrica, idrica e fognante) previsti a servizio della lottizzazione, con il loro dimensionamento di massima.
- 7) Studi compositivi e tipologici, con profili e sezioni in scala tecnicamente adeguata; suddivisioni in unità minime d'intervento delle aree edificabili; specificazioni in ordine all'arredo urbano.
- 8) Elenche catastali delle proprietà ricadenti nel Piano di Lottizzazione.
- 9) Norme urbanistico-edilizie per l'esecuzione del Piano di Lottizzazione.
- 10) Relazione finanziaria con l'indicazione sommaria degli oneri da ripertire tra il Comune ed i proprietari.
- 11) Convenzione regolante i rapporti tra Comune e proprietari degli immobili, compresi nel Piano di Lottizzazione, che deve prevedere:
 - la cessione gratuita, entro termini prestabiliti, delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria, nonché la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazioni secondarie, nella misura stabilita dal D.M. n° 1444 del 2/4/1968, salvo diversa indicazione degli strumenti urbanistici vigenti;
 - la realizzazione, a cura dei proprietari, di tutte le opere di urbanizzazione primaria, salvo la totale o parziale monetizzazione delle stesse;
 - L'assunzione, a carico dei proprietari, degli oneri per l'urbanizzazione secondaria nella quota di pertinenza determinata in sede di approvazione del Piano di Lottizzazione, con scorporo dei valori delle opere eventualmente direttamente cedute o eseguite dai proprietari.

lo scorporo va determinato in funzione dei costi di tali opere, calcolati sulla base dell'elenco regionale dei prezzi o, in mancanza, di altro elenco predisposto da Enti pubblici o associazioni professionali o di categoria;

- i termini per l'ultimazione degli edifici e delle opere di urbanizzazione, complessivamente non superiore a 10 anni dalla stipula della convenzione, salvo sospensioni dovute alla mancata inclusione delle aree in un P.P.A.;
- congrue garanzie finanziarie, per fasi di esecuzione, per un importo non inferiore al 30% della spesa relativa all'adempimento degli obblighi a carico dei proprietari;
- sanzioni convenzionali a carico dei proprietari nel caso di inosservanza degli obblighi di convenzione e modalità di esecuzione forzata, da parte del Comune, delle opere non realizzate in caso di persistenza dell'inosservanza;
- nel computo del contributo, correlato alle urbanizzazioni è dovuto per il rilascio delle concessioni, va portato in detrazione, fino alla concorrenza, l'entità degli impegni assunti in sede di convenzione.

Il Piano di Lottizzazione verrà adottato ed approvato con la disciplina fissata dall'art. 15 della L.R. n° 6 del 12/2/79 sui comparti.

La delibera del Consiglio Comunale, di approvazione o di diniego, deve essere presentata entro 90 giorni dal ricevimento della proposta.

Per l'adozione e l'approvazione del Piano di Lottizzazione si applica la disciplina di cui all'art. 21 della L.R. n° 56 del 31/5/80.

Entro il termine di 90 giorni, decorrenti dalla data di apposizione del visto di legittimità da parte della Sezione Provinciale Decentrata di Controllo sugli Atti degli Enti Locali sulla delibera del Consiglio Comunale di approvazione al Piano di Lottizzazione, il Segretario generale del Comune, convoca i proprietari interessati alla lottizzazione, per stipulare la convenzione regolante i rapporti tra

gli stessi e il Comune.

Decorso inutilmente il termine suindicato, gli oneri riportati nella convenzione saranno aggiornati sulla base degli indici ufficiali ISTAT in vigore alla data della effettiva stipula della convenzione predetta.

La convenzione è trascritta nei registri immobiliari a cura del Comune ed a spese del concessionario. Copia della stessa è depositata per il periodo di validità, presso la Segreteria Comunale.

Per la lottizzazione d'ufficio, si segue il procedimento di formazione ed approvazione di cui ai commi precedenti del presente articolo, dopo che ai proprietari degli immobili interessati, sia stato inutilmente rivolto dal Sindaco l'invito a presentare, entro un termine prefissato e congruo, il Piano di Lottizzazione convenzionato.

Art. 20

ONERI DI URBANIZZAZIONE ED OPERE DI URBANIZZAZIONE

Gli oneri di urbanizzazione, da prevedersi in sede di definizione dello schema di convenzione (legato alla lottizzazione) e/o all'atto unilaterale d'obbligo (da legarsi al Piano Particolareggiato), nonché da prevedersi in sede di rilascio delle concessioni edilizie, sono quelli disciplinati dagli artt. 5 e 10 della L.S. n° 10/77 e dalla L.R. n° 6/79 e successive modifiche.

Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria sono quelle di cui alla legislazione statale vigente in materia, confermata dall'art. 24 della L.R. n° 6/79 e successive modifiche e integrazioni.

Si ritiene utile puntualizzare che i rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e gli spazi pubblici, sono fissati in misura tale da assicurare per ogni abitante la dotazione minima inderogabile di mq. 18

ripartiti nella misura indicata nel D.M. 2/4/68 n° 1444 per spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio, con esclusione degli spazi destinati alle sedi viarie. Per quanto sopra, risulta evidente che nel computo degli standards andranno considerati anche gli spazi di sosta e parcheggio e il verde attrezzato, che dal succitato art. 24 della L.R. n° 6/79 sono considerate opere di urbanizzazione primaria.

Agli oneri urbanizzativi predetti, per i quali andranno tenute presenti anche le disposizioni di cui all'art. 9 della L.S. n° 94/1982 (legge Nicolazzi), si aggiungono gli ulteriori oneri per la concessione, legati al costo di costruzione. In alternativa, ed ai fini dell'esonero da questi ultimi va predisposta ed eseguita la convenzione e l'atto unilaterale d'obbligo di cui agli artt. 37 e 38 della L.R. n° 6/79 e successive modifiche.

C A P O V *****

ESECUZIONE E CONTROLLO DELLE OPERE

Art. 21

INIZIO LAVORI

Il tracciamento e le quote di tutte le nuove costruzioni dovranno attenersi agli allineamenti e ai caposaldi altimetrici che, entro 15 giorni dalla richiesta, saranno indicati e fissati dal Tecnico Comunale prima dell'inizio della costruzione, in apposito verbale che dovrà essere redatto in doppio esemplare firmato, ciascuno, dalle parti. In tale verbale dovrà risultare la quota della fognatura pubblica nel punto di allaccio relativo.

Prima dell'inizio dei lavori inerenti l'installazione di un nuovo impianto termico o per la modifica di un impianto esistente, il committente deve depositare presso l'Ufficio Tecnico Comunale, che rilascia attestazione del deposito, il progetto dell'impianto compreso, ove previsto, quello dell'im-

pianto centralizzato di acqua calda corredato da una relazione tecnica, che in caso si tratti di nuovi impianti deve essere corredata dal calcolo di previsione del consumo energetico. Contestualmente bisogna presentare copia del progetto e relativa denuncia all'I.S.P.E.S.L., Ente a cui spetta l'esame della rispondenza del progetto alle norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione.

Art. 22

CONTROLLO SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI E VIGILANZA DELLE COSTRUZIONI

La corrispondenza delle modalità di esecuzione dei lavori autorizzati alle norme dettate dalle leggi vigenti (1) e dal presente Regolamento edilizio, o a quelle indicate nell'autorizzazione a costruire, nonchè dai disegni di progetto in base a cui fu rilasciata la concessione, sarà assicurata dal controllo esercitato dal Comune a mezzo dei suoi funzionari ed agenti.

A tal uopo la concessione e i disegni allegati, o loro copia conforme, dovranno essere costantemente tenuti a disposizione dei suddetti funzionari sul luogo della costruzione fino a che l'opera non sia ultimata.

Nell'eventualità di interruzione dei lavori per qualsiasi causa, il proprietario dovrà farne avviso, entro le 48 ore successive al Sindaco, il quale, sentito il Capo dell'Ufficio Tecnico Comunale, disporrà i provvedimenti necessari per assicurare, durante l'interruzione stessa, la pubblica incolumità, l'igiene e il decoro, dandone comunicazione scritta all'interessato.

Tali provvedimenti dovranno essere attuati a cura e spese dell'intestatario della concessione edilizia.

Tutti gli adetti alla vigilanza sulle costruzioni

ni hanno diritto al libero accesso ai cantieri ed a eseguire qualsiasi operazione di controllo.

Art. 23

ULTIMAZIONE DEI LAVORI - DICHIARAZIONE DI ABITABILITA' O DI AGIBILITA'

Il proprietario dovrà provvedere a presentare al Comune la denuncia di ultimazione dei lavori, chiedendo la visita del Tecnico del Comune e dell'Ufficiale Sanitario per il rilascio della dichiarazione di abitabilità o di agibilità.

Il Sindaco fisserà il giorno e l'ora della visita entro i due mesi successivi alla data della domanda e ne darà comunicazione scritta al proprietario che ha diritto di intervenire o di farsi rappresentare.

La licenza di abitabilità o di agibilità o di uso è rilasciata dal Sindaco, previo nulla-osta dell'Ufficiale Sanitario e parere favorevole dell'Ufficio Tecnico Comunale sulla conformità del prodotto edilizio al progetto approvato ed alle clausole contenute nella concessione edilizia, relative anche alla urbanizzazione della zona ed al deposito (collaudo statico), per le opere in c.a., dei calcoli statici al Genio Civile ai sensi della L.S. 1086/71 e, nelle zone dichiarate sismiche (ai sensi della L.S. n° 64/74), dopo che l'Ufficio del Genio Civile abbia rilasciato il certificato di conformità alle norme di edilizia antisismica dell'opera realizzata, così come previsto dall'art. 28 della L.S. n° 64 del 2/2/74.

Entro 10 mesi dal rilascio della licenza d'uso o di abitabilità, gli impianti termici con potenza termica al focolare uguale o superiore a 100.000Kcal/h, vanno sottoposti al collaudo al fine di verificare la conformità alle

norme della legge n° 373 del 30/4/76. Il collaudo deve essere eseguito, da un ingegnere iscritto all'albo professionale che non sia intervenuto nella progettazione, direzione ed esecuzione delle opere. La nomina del collaudatore spetta al committente. Il collaudatore deve redigere due copie del certificato di collaudo e depositarle al Comune, il quale provvede a restituire una copia con l'attestazione dello avvenuto deposito.

T I T O L O I I

DISCIPLINA URBANISTICA

CAPO UNICO

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEGLI INDICI E DEI PARAMETRI

(Si confrontino anche i punti 1 e 2 delle Norme Particolari facenti parte integrante delle Norme Tecniche di Attuazione).

Art. 24INDICI E PARAMETRI

L'utilizzazione delle aree, ai fini dell'edificazione consentita dal P.R.G. anche in relazione alle destinazioni d'uso, è regolata dagli indici e dai parametri definiti nello art. 25 riferiti ai tipi edilizi descritti nel Piano Regolatore Generale stesso.

Art. 25DEFINIZIONE DEGLI INDICI E DEI PARAMETRI

1. INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE. E' il rapporto (mc/mq) fra il volume, come definito al seguente numero 11, realizzabile in una zona che il P.R.G. destina ad insediamento abitativo o produttivo, e la superficie della zona stessa.

Si applica soltanto in sede di attuazione del P.R.G. nell'ambito degli insediamenti unitari da esso definiti.

2. 3. 4. 5. ATTREZZATURE. Le aree per l'istruzione, le attrezzature d'interesse comune, gli spazi pubblici attrezzati e i parcheggi pubblici debbono essere riservati in sede di attuazione del P.R.G., nell'ambito degli insediamenti unitari da esso previsti.

6. DESTINAZIONI D'USO. Per ogni zona sono stabilite, dal P.R.G., una o più destinazioni d'uso specifiche. Non possono essere consentite altre destinazioni.

7. INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIA. E' il rapporto (mc/mq) fra il volume realizzabile e l'area da edificare, escluse le sedi viarie e le aree da cedere al Comune (standards).

8. SUPERFICIE MINIMA DEL LOTTO. Dove è stabilito questo parametro, si intende per superficie del lotto quella di cui all'indice di fabbricabilità fondiaria. Salvo diversa specificazione in sede di Piano esecutivo.

9. INDICE DI COPERTURA. E' il rapporto tra la superficie copribile e la superficie del lotto. Deve essere misurato considerando per superficie del lotto quella di cui all'indice di fabbricabilità fondiaria, e per superficie copribile la proiezione sul terreno della superficie lorda del piano di maggiore estensione con esclusione dei soli aggetti costituiti da balconi e da pensiline.

10. ALTEZZE. L'altezza delle pareti di un edificio non può superare i limiti fissati per le singole zone dal P.R.G. o da particolari norme vigenti (9), ad eccezione dei soli volumi tecnici, purchè siano contenuti nei limiti strettamente indispensabili e costituiscano una soluzione architettonicamente compiuta. Si intende per parete esterna ogni superficie esterna con inclinazione superiore al 100%.

L'altezza di una parete esterna è la distanza verticale misurata dalla linea di terra (definita, per gli edifici allineati a filo strada, dal ciglio del marciapiede o, in mancanza del piano stradale, dal piano di sistemazione esterna dell'edificio, se arretrato dal filo stradale) alla linea di copertura (definita dal coronamento del parapetto pieno del terrazzo di copertura o, in mancanza, dal piano del medesimo terrazzo; per gli edifici coperti a tetto, dalla linea di gronda del tetto, o, se questo ha pendenza superiore al 35% dai due terzi della proiezione verticale del tetto).

Quando le due linee suddette non siano orizzontali si considera la parete scomposta in elementi quadrangolari e triangolari, o multilinei, e per ogni elemento si considera la media delle altezze; la maggiore di tali altezze, per ciascuno degli elementi di cui sopra, non potrà però superare del 20% né di due metri, l'altezza massima consentita.

L'altezza di una parete in ritiro è misurata dalla linea di terra ideale, che si ottiene collegando i due punti nei quali il piano della parete incontra il perimetro esterno dell'edificio in corrispondenza del piano stradale o di sistemazione esterna o, in mancanza, il piano di raccordo fra le due strade o sistemazione esterne più vicine.

11. VOLUME. E' quello del manufatto edilizio o dei manufatti edilizi che emergono dal terreno sistemato secondo il progetto approvato, con esclusione dei volumi portati se destinati ad uso collettivo. E' compreso, però il volume relativo al parcheggio obbligatorio ai sensi delle leggi vigenti (10) se coperto.

12. NUMERO DEI PIANI. Dove esiste questo parametro si intende il numero di piani fuori terra, compreso l'eventuale piano di ritiro (piano attico) ed il seminterrato, se abitabile ai sensi del seguente art. 36.

13. 14. DISTACCO FRA GLI EDIFICI. E' la distanza minima fra le proiezioni verticali dei fabbricati, misurata nei punti di massima sporgenza.

E' stabilito in rapporto all'altezza degli edifici, ed è fissato altresì un minimo assoluto.

Le norme relative ai distacchi fra gli edifici si applicano anche alle pareti di un medesimo edificio non prospiciente spazi interni.

15. 16. DISTACCO DAI CONFINI. E' la distanza fra la proiezio-

ne del fabbricato, misurata nei punti di massima sporgenza, e la linea di confine.

E' stabilito in rapporto all'altezza degli edifici, ed è fissato altresì un minimo assoluto.

17. ACCESSORI. Nelle zone ove consentito specificatamente, potranno essere costruiti ma ad un piano solo, ed adibiti al servizio dell'edificio principale.

La cubatura degli accessori sarà conteggiata ai fini del volume massimo realizzabile e non dovrà superare la percentuale - in rapporto al predetto volume - stabilita nella tabella dei tipi edilizi.

18. LUNGHEZZA MASSIMA DEI PROSPETTI. E' la più lunga delle proiezioni di un prospetto continuo, anche se a pianta spezzata o mistilinea.

19. SPAZI INTERNI AGLI EDIFICI. Si intendono per spazi interni le aree scoperte circondate da edifici per una lunghezza superiore ai $3/4$ del perimetro.

Sono classificati nei seguenti tipi:

- a) AMPIO CORTILE. Si intende per ampio cortile uno spazio interno nel quale la normale minima libera davanti ad ogni finestra è superiore a tre volte l'altezza della parete antistante, con un minimo assoluto di m. 20,00.
- b) PATIO. Si intende per patio lo spazio interno di un edificio ad un solo piano, o all'ultimo piano di un edificio a più piani, con normali minime non inferiori a mt. 6,00, e pareti circostanti di altezza non superiore a mt. 4,00.
- c) CORTILE. Si intende per cortile uno spazio interno nel quale la normale libera davanti ad ogni finestra è superiore a mt. 10,00 e la superficie del pavimento superiore a $1/5$ di quella della somma delle pareti che la circondano.
- d) CHIOSTRINA. Si intende per chiostrina uno spazio interno

T I T O L O I I IDISCIPLINA DELLA FABBRICAZIONEC A P O I
*****ASPETTO DEI FABBRICATI ED ARREDO URBANOArt. 26CAMPIONATURE

E' facoltà della Commissione Edilizia di richiedere - in sede di esame dei progetti di edifici di particolare importanza, oppure di interesse ambientale o paesistico - i campioni delle tinte e dei rivestimenti.

In ogni caso è obbligatorio il tempestivo deposito in cantiere dei campioni delle tinte e dei rivestimenti, onde consentire alle autorità di controllo la verifica della rispondenza di tali elementi alle indicazioni contenute nel progetto approvato e nella licenza di costruzione.

Art. 27ASPETTO E MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI

Gli edifici sia pubblici che privati, e le eventuali aree a servizio degli stessi, devono essere progettati, eseguiti e mantenuti in ogni loro parte, compresa la copertura, in modo da assicurare l'estetica e il decoro dell'ambiente.

Nelle nuove costruzioni e nella modificazione di edifici esistenti, tutte le pareti esterne prospettanti su spazi pubblici e privati; anche se interni all'edificio, e tutte le opere ad esse attinenti (finestre, parapetti, ecc.), devono essere realizzate con materiali e cura di dettagli tali da garantire la buona conservazione delle stesse nel tempo.

di superficie minima superiore a $1/8$ di quella delle pareti circostanti, le quali non abbiano altezza superiore a m. 20,00 e con una normale minima davanti ad ogni finestra non inferiore a m. 4,00.

20. INDICE DI PIANTUMAZIONE. Indica il numero di piante d'alto fusto (n°/ha) per ogni ettaro nelle singole zone, con la eventuale specificazione delle essenze.

21. COMPARTI EDIFICATORI. Sono porzioni di aree edificabili in cui è prevista l'attuazione delle previsioni nel rispetto della disciplina dell'art. 15 della legge regionale n° 6/1979.

22. VOLUME TECNICO. E' quello definito dalla circolare regionale prot. n° 5101 del 2/5/1973.

Devono intendersi per volumi tecnici, ai fini della esclusione dal calcolo della volumetria ammissibile, i volumi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'eccesso di quelle parti degli impianti tecnici (idrico, termico, elevatorio, televisivo, di parafulmine, di ventilazione, ecc.) che non possono, per esigenze tecniche di funzionalità degli impianti stessi, trovare luogo entro il corpo dell'edificio realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche.

Nelle pareti esterne, come sopra definito, è vietato sistemare tubi di scarico, canne di ventilazione e canalizzazioni in genere,

a meno che il progetto non preveda una loro sistemazione che si inserisca armonicamente e funzionalmente nelle pareti con preciso carattere architettonico.

Le tubazioni del gas, telefoniche ed elettriche non devono essere poste sulle pareti esterne se non in appositi incassi, tali da consentire una idonea soluzione architettonica.

Ogni proprietario ha l'obbligo di mantenere ogni parte del proprio edificio in stato di normale conservazione, in relazione al decoro e all'estetica dell'ambiente.

Ogni proprietario ha l'obbligo di eseguire i lavori di riparazione, ripristino, intonacatura e ricoloritura delle facciate e delle recinzioni.

Quando le fronti di un fabbricato sono indecorose, il Sindaco, sentita la Commissione edilizia, ordina al proprietario di eseguire i necessari lavori di cui al precedente comma entro un termine non superiore a mesi tre, decorso il quale i lavori sono eseguiti d'ufficio.

Per il recupero delle spese relative si applicano le disposizioni di legge vigenti (11).

Art. 28

AGGETTI E SPORGENZE

Negli edifici e sui puri frangenti il suolo pubblico p.d. uso pubblico, sono vietati:

- a) aggetti e sporgenze superiori a cm. 5 fino all'altezza di mt. 2,20 dal piano del marciapiede, e aggetti superiori a cm. 25 fino alla quota consentita per i balconi;
- b) porte, gelosie e persiane che si aprono all'esterno ad una altezza inferiore a m. 2,20 dal piano stradale, se la strada è fornita di marciapiede, ed a m. 2,50 se la strada ne

è priva.

Lo zoccolo del fabbricato non potrà occupare alcuna parte del suolo pubblico.

I balconi in aggetto e le pensiline sulle strade pubbliche o private sono ammessi solamente quando dette strade abbiano una larghezza non inferiore a mt. 6,00.

L'aggetto in ogni suo punto, non può col proprio intradosso, essere ad altezza inferiore a m. 3,50 dal piano di marciapiede, o a mt. 4,50 dal piano stradale, se non esiste marciapiede di larghezza superiore a quella dell'aggetto.

Tali altezze vanno misurate in corrispondenza del punto più basso del profilo dell'aggetto.

I balconi non debbono sporgere dal filo del fabbricato più del decimo della larghezza della strada o dal distacco tra i fabbricati stessi, fino al massimo di mt. 1,60.

I balconi totalmente chiusi (bow-windows), con alcuni lati chiusi, sono ammessi soltanto per le costruzioni arretrate dal filo stradale o prospettanti su spazi pubblici di larghezza non inferiore a mt. 12,00.

Essi non debbono sporgere dal filo del fabbricato più del ventesimo della strada o del distacco fra i fabbricati stessi, fino al massimo di lt. 1,20.

I balconi chiusi non sono ammessi ad una distanza inferiore dal confine laterale più vicino di almeno mt. 5,00. Se la superficie frontale di essa supera $\frac{1}{3}$ della superficie della facciata, le distanze dal confine vengono computate dal filo esterno del corpo aggettante.

Dove la normativa di P.R.G. limiti la superficie dei balconi, l'eventuale superficie eccedente il limite suddetto si conteggia come superficie coperta.

Art. 29

ARREDO URBANO

L'esposizione anche provvisoria al pubblico di mo-

stre, vetrine, bacheche, insegne, emblemi commerciali e professionali, iscrizioni, pitture, fotografie, cartelli pubblicitari, ecc., è subordinata in tutto il territorio a autorizzazione da parte del sindaco.

Gli interessati dovranno farne domanda presentando un disegno firmato da cui risulti definita l'opera che si vuole realizzare, con la precisazione, anche attraverso opportuni dettagli, dei materiali e colori da impiegare, nonché di ogni particolare costruttivo.

E' tassativamente vietata ogni opera o iscrizione che nuoccia al decoro dell'ambiente, turbi l'estetica, alteri elementi architettonici o limiti la visuale di sfondi architettonici o paesistici, o il diritto di veduta dei vicini. In particolare, è vietato l'uso di insegne, luminose e non, a bandiera nel centro storico e sue immediate vicinanze (zone territoriali omogenee A e B₁).

L'installazione dovrà essere fatta, in ogni caso, in modo da permettere la massima facilità di pulizia e manutenzione.

In caso di riparazione o modifiche di marciapiedi o del piano stradale che richiedano la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altri oggetti occupanti il suolo o lo spazio pubblico, gli interessati sono obbligati ad eseguire la rimozione e la ricollocazione in sito, con le modifiche rese necessarie, a tutte loro spese e responsabilità.

Ove non ottemperino il Sindaco potrà ordinare la rimozione d'ufficio a loro spese.

Agli edifici è imposta la servitù di apposizione dei numeri civici e delle targhe o tabelle indicanti il nome delle vie o delle piazze.

L'apposizione e la conservazione dei numeri civici e

delle targhe stradali sono, a norma di legge, a carico del Comune.

I proprietari dei fabbricati su di cui sono apposti i numeri civici o targhe sono tenuti al loro ripristino quando siano distrutti o danneggiati per fatti ad essi imputabili.

Il proprietario è tenuto a riprodurre il numero civico in modo ben visibile sulle mostre o tabelle applicate alle porte quando queste occupino interamente la parte della parete all'uopo destinata.

Negli edifici sulla cui copertura siano installate o debbano installarsi più antenne radio o televisive, il Sindaco ha la facoltà di prescrivere un'unica antenna centralizzata.

La concessione dell'autorizzazione delle opere di cui ai commi precedenti nelle zone demaniali o soggette particolari vincoli sarà rilasciata previa intesa con le autorità competenti, ai sensi delle norme vigenti (12).

Quando non nuocciano al libero transito o non impediscano la visuale in danno dei vicini il Sindaco può autorizzare, dietro pagamento della relativa tassa e con la osservanza delle condizioni che riterrà opportune caso per caso, l'apposizione a porte e finestre di tende aggettanti sullo spazio pubblico.

Le tende, le loro appendici ed i loro meccanismi non possono essere situati ad altezza inferiore a mt. 2,20 dal marciapiede.

Sono vietate le appendici verticali anche in tela o in frangia che scendono al disotto di mt. 2,20 dal suolo, salvo casi speciali in cui una minore altezza, a giudizio della Commissione edilizia non nuoccia al decoro della località né alla libertà di transito e di visuale.

Tutto quanto costituisca o completi la decorazione architettonica dei fabbricati, i frammenti antichi, le lapidi, gli stemmi, le mostre, i graffiti e qualsiasi altra opera di

carattere ornamentale o che abbia forma o interesse storico, non potrà essere asportato, spostato o comunque modificato senza la preventiva autorizzazione del Comune e, nei casi previsti dalle disposizioni vigenti (4), dalla Soprintendenza ai monumenti.

Nel caso di demolizione o trasformazione di immobili, il Sindaco potrà prescrivere che gli oggetti su menzionati, anche se di proprietà privata, siano convenientemente collocati nel nuovo edificio in luoghi prossimi o conservati in raccolte aperte al pubblico, o effettuare tutti i rilievi o calchi che ritenga opportuno nell'interesse della cultura pubblica.

C A P O I I

NORME IGIENICHE

(Sono integrate dalle norme del Regolamento d'Igiene vigente, per le contraddittorie valgono dal presente Regolamento edilizio).

Art. 30

SPAZI INTERNI AGLI EDIFICI

Negli spazi interni definiti dall'art. 25/19 come "ampio cortile" e "patio" possono affacciare ambienti di qualunque destinazione; nell'ampio cortile possono esservi costruzioni ad un piano per attrezzature di pertinenza degli edifici.

Negli spazi interni definiti dall'art. 25/19 come "cortile" possono affacciare disimpegni verticali e orizzontali, depositi, locali igienici e cucine, con esclusione degli ambienti per abitazione, ufficio, lavoro, insegnamento, ricreazione, cura.

Nel caso di cortili che per necessità di progettazio-

ne avessero forme particolari si dovranno scomporre i cortili elementari e verificare per ciascuno di essi le condizioni dell'art. 25.

Non sono consentite nei cortili costruzioni parziali, ma solo la totale copertura ove siano rispettati i limiti di densità fondiaria e di volume prescritti.

L'uso di parcheggio coperto o autorimessa in cortile è consentito ove intervenga il nulla osta dell'autorità sanitaria e dei vigili del fuoco. Non sono consentiti muri di recinzione di zone del cortile, se non completamente traforati o traslucidi, e per una altezza non superiore a mt. 2,50.

Negli spazi interni definiti dall'art. 25/19 come "chiostrine" possono affacciare soltanto disimpegni verticali o orizzontali e locali igienici. Nelle chiostrine non vi possono essere né sporgenze, né rientranze.

Art. 31

USO DEI DISTACCHI FRA FABBRICATI

I distacchi esistenti tra fabbricati possono essere utilizzati soltanto per giardini, o zone lastricate condominiali, parcheggi o rampe di accesso a parcheggi. Non sono ammesse costruzioni di qualsiasi tipo, tradizionali o prefabbricate, anche con carattere di precarietà.

In ogni caso deve essere prevista una sufficiente protezione dell'edificio dall'umidità del terreno ed un adeguato smaltimento delle acque.

Art. 32

CONVOGLIAMENTO ACQUE LURIDE

Non è consentita la costruzione di pozzi neri od impianti di fogne perdenti.

Nella richiesta di concessione edilizia, o di autorizzazione a lottizzare aree a scopo edilizio, debbono esse-

re proposti sistemi di convogliamento con totale o parziale depurazione delle acque luride, ove la fognatura non esista o non possa raccogliere i liquami non depurati a causa di insufficiente sezione oppure di difficoltà di smaltimento.

Sono consentiti i sistemi di convogliamento o depurazione costituiti da elementi prefabbricati, previo parere dell'ufficiale sanitario. Non sono ammissibili i sistemi di convogliamento di fattura artigianale, costruiti in loco.

Art. 33

S C A L E

Quando la superficie coperta supera i 400 mq., gli edifici adibiti ad uso di abitazione, albergo, alloggio, ufficio, magazzino di vendita ecc., devono essere dotati di almeno due scale, continue dalla base alla sommità, opportunamente dislocate.

I vani scala possono non essere illuminati e ventilati direttamente dall'esterno, se dotati di impianto di aspirazione meccanica.

In nessun caso le scale potranno avere rampe di larghezza inferiore a ml. 1,00 ad eccezione degli appartamenti su due piani (duplex) le cui scale onterne potranno avere rampe di larghezza di m. 0,85 ed essere illuminate e areate indirettamente.

Art. 34

CUCINE, FORNI, FOCOLAI, CAMINI, CONDOTTI DI CALORE, CANNE FUMATE

Per le cucine valgono le stesse norme dei locali abitabili salvo la cubatura minima che potrà essere ridotta al limite di metri cubi 15,00.

Per far posto al deposito della bombola di gas liquido (gas di petrolio liquefatto) per uso domestico, le cucine devono essere dotate di apposita nicchia ermeticamente chiusa

verso l'interno e posta all'esterno della casa. Tutte le tubazioni relative agli impianti di g.p.l., anche se attraversanti murature, debbono essere protette con guaina metallica, munita di rubinetti di intercettazione del flusso. La tubazione flessibile deve essere di materiale tale da evitare residui e fughe di gas (circolare Ministero degli Interni n° 78 del 14/7/1967).

Il nulla osta dei vigili del fuoco è indispensabile per la concessione della dichiarazione di abitabilità o di agibilità di cui all'art. 23 del presente regolamento ogni qualvolta un edificio contenga impianti di uso artigianale od industriale, oppure di riscaldamento centralizzato di qualsiasi tipo, salvo che con funzionamento completamente elettrico.

Gli impianti di riscaldamento devono, altresì, ottemperare alle leggi e regolamenti vigenti (2).

Tanti gli impianti collettivi di riscaldamento che quelli singoli, nonchè gli scaldabagni a gas e le stufe, cucine, focolai e camini, debbono essere muniti di canne fumarie indipendenti, prolungate almeno per un metro al disopra del tetto o terrazza; la fuoriuscita di fumi deve verificarsi a non meno di 6 mt. da qualsiasi finestra a quota uguale o superiore.

Le canne fumarie non possono essere esterne alle murature o tamponature se non costituenti una soddisfacente soluzione architettonica, né possono essere contenute in pareti interne confinanti con stanze di abitazione.

I camini degli impianti artigiani od industriali debbono essere muniti di apparecchiature fumivore, riconosciute dall'ufficiale sanitario idoneo ad evitare l'inquinamento atmosferico, nonchè dai vigili del fuoco per quanto di competenza. (2)

Art. 35PIANI INTERRATI

I piani risultanti, a sistemazione realizzata, totalmente al di sotto del livello delle aree circostanti al fabbricato, non possono essere adibiti ad abitazioni, uffici o qualsiasi altro uso che comporti la permanenza anche solo diurna di abitanti, fatta eccezione per gli addetti a magazzini o ad autorimesse.

Per i locali da adibire ad autorimessa e ad impianti di riscaldamento, aria condizionata o simili dovranno essere rispettate tutte le norme specifiche vigenti (13).

Se il deflusso delle acque di scarico del fabbricato non avviene a quota inferiore a quello dei piani interrati, dovrà essere installato un sistema di sollevamento delle acque stesse che, a giudizio dell'ufficiale sanitario, sia tale da evitare qualsiasi inconveniente di carattere igienico.

L'areazione dei locali interrati deve essere tale da assicurare sufficiente ricambio d'aria.

Art. 36PIANI SEMINTERRATI

I piani risultanti, a sistemazione realizzata, parzialmente al di sotto del livello delle aree circostanti il fabbricato, possono essere adibiti ad abitazioni, uffici, ed ecc., soltanto se in nessun punto il pavimento di ogni locale è a quota inferiore di un metro rispetto alla quota più alta delle sistemazioni esterne, e l'altezza utile netta interna è almeno di mt. 2,70, salvo le maggiori altezze prescritte (13) per particolari destinazioni di uso.

Per il deflusso delle acque del fabbricato valgono le norme di cui all'art. 35.

Art. 37PIANI TERRENI

I piani terreni, se adibiti ad abitazioni debbono

essere rialzati di almeno cm. 60 dal livello delle aree circostanti il fabbricato a sistemazione realizzata, e, se privi di sottostante piano seminterrato, avere il pavimento isolato con materiali riconosciuti idonei dall'Ufficiale Sanitario; la loro altezza interna utile non deve essere inferiore a mt. 2,70.

I piani terreni adibiti ad autorimesse, laboratori, negozi, luoghi di riunione di uso pubblico, devono avere altezza utile netta non inferiore a mt. 3,50, salvo diverse prescrizioni di norme specifiche.

I piani terreni adibiti ad autorimesse per una sola vettura o a deposito motocicli o carrozzine possono avere altezza non inferiore a mt. 2,40.

Art. 38

PIANO SOTTOTETTO

I piani sottotetto possono essere adibiti ad abitazioni o uffici, se la altezza media utile è di mt. 2,70 e la altezza minima non inferiore a mt. 2,40, e se l'isolamento delle coperture è realizzato con camere d'aria o con materiali coibenti tali da assicurare una temperatura uguale a quella dei piani sottostanti.

La dichiarazione di abitabilità o agibilità è, perciò, condizionata al rilievo delle temperature da parte dell'Ufficiale sanitario.

Art. 39

NORME COMUNI A TUTTI I PIANI ABITABILI

In tutti i piani abitabili, tutti i locali degli alloggi, eccettuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani scala e ripostigli, debbono fruire di illuminazione diretta, adeguata alla destinazione d'uso.

Per ciascun locale d'abitazione, l'ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore al 2%, e comunque la superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore a $1/8$ della superficie del pavimento.

L'altezza minima di tutti i locali dei vari piani abitati dovrà essere di ml. 2,70 riducibili a ml. 2,40 per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli. Le cucine non devono avere superficie inferiore a mq. 5,00 e i vani abitabili non inferiore a mq. 9,00.

Per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq. 14,00 per i primi 4 abitanti, e mq. 10 per ciascuno dei successivi.

Le camere da letto devono avere una superficie minima di mq. 9,00, se per una persona e mq. 14,00 se per 2 persone.

Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno mq. 14. Le stanze da letto, il soggiorno e la cucina devono essere provviste di finestra apribile. L'alloggio monostanza, per una persona, deve avere una superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq. 28, e non inferiore a mq. 38, se per due persone. Ogni locale abitabile non dovrà inoltre avere mai cubatura inferiore ai 24 metri cubi.

Art. 40

FABBRICATI IN ZONA RURALE

Le case coloniche dovranno essere costruite, di regola, nelle zone più alte del podere e in ogni caso, in modo da evitare l'addossamento delle murature e terrapieni. Dovranno inoltre rispettare le norme igieniche di cui ai precedenti articoli, e seguire quelle contenute nelle leggi vigenti (14)

per quanto si riferisce agli accessori quali ricoveri per animali, fienili, pozzi, concimaie, fosse settiche od impianti di depurazione.

In ogni caso i pozzi devono essere posti a monte delle abitazioni, e le fosse settiche a valle, assieme alle concimaie ed ai ricoveri per animali e distanti almeno mt. 12,00 dai pozzi.

Se la posizione della falda freatica non consente tale disposizione è comunque prescritto che la fossa settica, i ricoveri per animali e le concimaie siano posti a valle del pozzo, onde evitare inquinamenti.

Le distanze minime delle finestre dell'abitazione rurale dai fabbricati accessori o dalle porte o finestre dei locali adibiti a stalle o simili è di metri 10,00.

Il pavimento del pianterreno dovrà essere sopraelevato di cm. 60 almeno, rispetto al piano di campagna e a quello del cortile.

La dichiarazione di abitabilità o di agibilità può essere subordinata all'esecuzione di eventuali migliorie delle contizioni igieniche e di sicurezza, indicate dall'ufficiale sanitario o dai vigili del fuoco.

Art. 41

SERVIZI IGIENICI PER NUOVI FABBRICATI E MIGLIORIE IGIENICHE AI FABBRICATI ESISTENTI

Ogni nuovo alloggio dovrà essere dotato di latrina con water-closed, attuata in locale proprio interno all'abitazione, dotata di finestra propria di superficie illuminante non inferiore ai mq. 0,60 che si apra direttamente all'aria libera.

La latrina non dovrà avere diretta comunicazione né con camere da letto né con la cucina.

Soltanto negli edifici destinati ad abitazione col-

lettiva, au conforme parere dell'ufficiale sanitario, da esprimersi in sede di esame del progetto, sono consentiti l'accesso diretto ai locali igienici dalle stanze da letto e l'aerazione artificiale dei medesimi.

Nei fabbricati esistenti, entro 5 anni dall'approvazione del presente Regolamento, debbono essere apportate le migliorie che risultassero indispensabili.

Tali migliorie comprendono almeno l'eliminazione di locali igienici pensili o comunque esterni alle abitazioni, e la dotazione per ogni unità di abitazione di un locale igienico, aerato secondo le norme di cui ai precedenti articoli.

L'Ufficiale Sanitario può dichiarare inabitabile, ai sensi delle leggi vigenti (15), le unità di abitazione che non raggiungano a suo giudizio un livello igienico accettabile.

C A P O III *****

NORME RELATIVE ALLE AREE SCOPERTE

Art. 42

MANUTENZIONE DELLE AREE

Tutte le aree destinate alla edificazione ed ai servizi pubblici dal Piano Regolatore Generale e non ancora utilizzate, e quelle di pertinenza degli edifici esistenti, debbono essere mantenute in condizioni tali da assicurare il decoro, l'igiene e la sicurezza pubblica.

Il Sindaco potrà emanare i provvedimenti necessari per assicurare il rispetto di tali condizioni sotto comminatoria dell'esecuzione d'ufficio a spese del proprietario inadempiente.

Art. 43

DEPOSITI SU AREE SCOPERTE

I depositi di materiali su aree scoperte sono ammes-

si soltanto previo autorizzazione di cui all'art. 18. L'autorizzazione specificherà le opere che dovranno essere eseguite per assicurare l'igiene, il decoro e la sicurezza pubblica.

In caso di depositi senza autorizzazione, il Sindaco potrà promuovere i provvedimenti necessari al rispetto di tali condizioni sotto comminatoria dell'esecuzione di ufficio a spese del proprietario inadempiente.

C A P O IV *****

NORME DI BUONA COSTRUZIONE

Art. 44

STABILITA' E SICUREZZA DELLE NUOVE ABITAZIONI

Per ogni costruzione dovranno essere osservate le norme o prescrizioni fissate dalle leggi vigenti in materia di stabilità delle fondazioni e delle costruzioni (16) - con particolare riferimento alle norme antisismiche essendo stato il Comune di _____ incluso nell'elenco delle località dichiarate "zona sismica di II^ categoria (17) - nonché di sicurezza degli impianti tecnologici.

Art. 45

STABILITA' E SICUREZZA DEGLI EDIFICI ESISTENTI

I proprietari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione di essi in modo che tutte le parti mantengano costantemente i requisiti di stabilità, di sicurezza e di igiene richiesti dalle norme vigenti (16), avendo altresì riguardo agli interessi dell'arte e dell'archeologia.

Quando un edificio o parte di esso minacci rovina dalla quale possa derivare pericolo alla pubblica incolumità, il Sindaco, sentito il tecnico comunale, potrà ingiungere la pronta riparazione o la demolizione delle parti pericolanti,

fissando le modalità del lavoro da eseguire o assegnando un termine preciso per la esecuzione del lavoro stesso, sotto comminatoria dell'esecuzione d'ufficio a spese del proprietario o dei proprietari inadempienti.

La manutenzione delle aree di proprietà privata, anche se destinate a strade, piazze o spazi di uso pubblico, è a carico dei proprietari fino a quando non siano perfezionate le pratiche di espropriazione, cessione od acquisizione.

C A P O V *****

USO DI SUOLO, SPAZIO E SERVIZI PUBBLICI

Art. 46

OCCUPAZIONE TEMPORANEA O PERMANENTE DI SPAZIO O SUOLO O SOTTOSUOLO PUBBLICO

E' vietato occupare anche temporaneamente, il suolo o lo spazio pubblico senza preventiva autorizzazione specifica del Sindaco, il quale può accordarla, sentita la Commissione edilizia e dietro pagamento della relativa tassa, quando ritenga l'occupazione stessa non contrastante con il decoro cittadino e non dannosa per la pubblica igiene e incolumità.

E' vietato eseguire scavi o rompere il pavimento di strade pubbliche o aperte al pubblico transito per piantarvi pali, immettere o restaurare condutture nel sottosuolo, costruire o restaurare fogne o per qualsiasi altro motivo, senza specifica autorizzazione del Sindaco, in cui siano indicate le norme da osservarsi nell'esecuzione dei lavori, compresi quelli di ripristino.

Il rilascio della suddetta autorizzazione è subordinato al pagamento della relativa tassa ed al versamento del deposito a garanzia da effettuarsi presso la Tesoreria del Comune, e sul quale il Comune avrà piena facoltà di rivalersi

delle eventuali penali e delle spese non rimborsate dagli interessati.

Il Sindaco potrà, sentita la Commissione edilizia, concedere l'occupazione del suolo o del sottosuolo stradale, con impianti per servizi pubblici di trasporto o con canalizzazioni idriche, elettriche, ecc., oltre che con chioschi, il cui progetto dovrà, però, rispettare le norme dettate al Titolo I, capo III.

Il concessionario, in tal caso, oltre al pagamento della tassa prescritta per l'uso del suolo pubblico, è tenuto ad osservare sotto la sua personale responsabilità tutte le necessarie cautele perchè il suolo stesso non subisca danneggiamenti e perchè non sia in alcun modo intralciato e reso pericoloso il pubblico transito.

Art. 47

RINVENIMENTI E SCOPERTE

Ferme restando le prescrizioni delle vigenti leggi (4) sull'obbligo di denuncia alle autorità competenti da parte di chiunque compia scoperte di presumibile interesse paleontologico, storico, artistico o archeologico, il committente, il direttore e l'assuntore dei lavori, sono tenuti a segnalare immediatamente al Sindaco i ritrovamenti aventi presumibile interesse pubblico che dovessero verificarsi nel corso dei lavori di qualsiasi genere.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nel caso di reperimento di ossa umane.

Le persone di cui al primo comma sono tenute ad osservare e fare osservare tutti quei provvedimenti che il Sindaco ritenesse opportuno disporre in conseguenza di tali scoperte, in attesa delle definitive determinazioni delle competenti autorità.

Art. 48USO DI SCARICHI E DI ACQUE PUBBLICHE

I luoghi per gli scarichi pubblici sono stabiliti dal tecnico comunale, sentito l'ufficiale sanitario, e di essi è data indicazione nella concessione di cui all'art. 6/c.

I materiali scaricati dovranno essere sistemati e spianati, secondo le indicazioni del tecnico comunale e, comunque, in modo da non determinare cavità od ineguaglianza che permettano il ristagno dell'acqua.

E' vietato, senza speciale nulla osta del Comune, servirsi per il lavoro dell'acqua defluente da fontane pubbliche o corrente in fossi o canali pubblici nonchè deviare, impedire o comunque intralciare il corso normale di questi ultimi.

C A P O VI

GARANZIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'Art. 49SEGNALAZIONE, RECINZIONE ED ILLUMINAZIONE DELLA ZONA DEI LAVORI

In tutti i cantieri di lavoro deve essere affissa, in vista del pubblico, una tabella chiaramente leggibile, in cui siano indicati:

- 1) nome e cognome del proprietario committente ed, eventualmente, amministrazione pubblica interessata ai lavori;
- 2) nome, cognome e titolo professionale del progettista e del direttore dei lavori;
- 3) denominazione dell'impresa assuntrice dei lavori o indicazione che i lavori sono eseguiti in economia diretta;
- 4) nome, cognome e qualifica dell'assistente.

Ogni cantiere dovrà essere decorosamente recintato per l'altezza indicata nella concessione e dotato di razionale la-

trina provvisoria.

Le recinzioni dovranno essere dotate in ogni angolo di lanterne rosse, facilmente visibili a media distanza, mantenute accese, a cura del responsabile del cantiere, durante l'intero orario della pubblica illuminazione stradale, ed avere porte apribili verso l'interno munite di serrature o catenacci che ne assicurino la chiusura nelle ore di sospensione dei lavori.

Il Sindaco potrà consentire l'esenzione dall'obbligo della recinzione quando:

- a) si tratti di lavori di limitata entità e di breve durata;
- b) si tratti di lavori esclusivamente interni;
- c) si tratti di tinteggiature, di prospetti, brevi opere di restauro interno, ripulitura di tetti;
- d) ci siano ragioni di pubblico transito.

Salvo nel caso di cui al punto b), tuttavia, dovranno essere disposte nella via sottostante o adiacente idonee segnalazioni luminose o di altro tipo che avvertano i passanti del pericolo, e il primo ponte di servizio non potrà essere costruito ad altezza inferiore a m. 2,50 dal suolo misurato nel punto più basso dell'armatura del ponte stesso, il quale dovrà essere costruito in modo da costituire sicuro riparo per lo spazio sottostante.

Art. 50

PONTI E SCALE DI SERVIZIO

I ponti, i cavalletti, le scale di servizio e le incastellature debbono essere poste in opera con le migliori regole dell'arte in modo da prevenire qualsiasi pericolo sia per gli operai che per i terzi.

Le funi delle macchine adibite al sollevamento dei materiali debbono essere munite di dispositivi di sicurezza che impediscano la caduta dei materiali e dei recipienti che li contengono.

E' vietato costruire ponti e porre assi a sbalzo sopra il suolo pubblico senza particolare autorizzazione comunale.

In caso di cattiva costruzione di un ponte o di insufficiente cautela nella posa di assi a sbalzo, sentito il tecnico comunale, il Sindaco potrà ordinare l'immediato sgombero del ponte o la rimozione degli assi ritenuti pericolosi per la pubblica incolumità, indipendentemente dalle responsabilità penali degli aventi causa.

Art. 51

SCARICO DI MATERIALI - DEMOLIZIONI - NETTEZZA DELLE STRADE ADIACENTI AI CANTIERI

E' assolutamente vietato gettare, tanto dai ponti di servizio che dai tetti o dall'interno delle case, materiali di qualsiasi genere.

Durante i lavori, specie se di demolizione, dovrà essere evitato l'eccessivo sollevamento di polvere mediante opportune bagnature.

Il responsabile del cantiere deve provvedere ad assicurare il costante mantenimento della nettezza nella pubblica via per tutta l'estensione della costruzione e le immediate adiacenze.

Il trasporto dei materiali utili o di rifiuto dovrà essere fatto in modo da evitare ogni deposito od accatastamento lungo le strade interne all'abitato, salvo speciale autorizzazione del Sindaco e qualora non intralci il pubblico transito.

Qualora si verifichi intralcio il responsabile del cantiere è tenuto a provvedere all'immediata rimozione dei materiali della parte di strada pubblica cui è avvenuto il deposito.

Art. 52RESPONSABILITA' DEGLI ESECUTORI DI OPERE

L'assuntore dei lavori (o, se i lavori sono condotti in economia, il proprietario) e l'assistente debbono adottare, sotto la loro piena ed esclusiva responsabilità, tutti quei mezzi e provvedimenti od accorgimento necessari per evitare pericoli di qualsiasi genere che possano provenire dall'esecuzione delle opere.

Il Sindaco potrà far controllare, da funzionari e da agenti, l'idoneità dei provvedimenti di cui sopra, e, ove lo ritenga opportuno, ordinare maggiori cautele, senza che ne derivi in alcun modo una attenuazione delle responsabilità dei soggetti di cui al comma precedente.

Art. 53RIMOZIONE DELLE RECINZIONI

Immediatamente dopo il compimento dei lavori il costruttore deve provvedere alla rimozione dei ponti, barriere o recinzioni posti per il servizio dei medesimi, restituendo alla circolazione il suolo pubblico libero da ogni ingombro o impedimento.

In ogni caso, trascorso un mese dall'ultimazione delle opere, deve cessare ogni occupazione di suolo pubblico con materiali, ponti e puntellature.

In caso di inadempienza il Sindaco potrà ordinare l'esecuzione d'ufficio a tutte spese del proprietario e salvo le sanzioni previste dalle norme vigenti.

T I T O L O I VSANZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIEArt. 54SANZIONI

Per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento, salve le pene speciali che fossero stabilite da altre leggi e Regolamenti, si provvederà con l'osservanza delle norme stabilite dalle leggi vigenti in materia edilizia ed urbanistica e in particolare alla Legge Regionale n° 56/80, alle leggi statale n°47/85 e regionale n°26/85.

Se la violazione si riferisce ad occupazione di suolo o spazio pubblico, ovvero ad esecuzione dei lavori vietati o per i quali sarebbe occorsa l'autorizzazione comunale, l'intimazione del Sindaco comporta l'obbligo per il contravventore di cessare immediatamente dall'occupazione, di desistere dagli atti vietati demolendo le opere eseguire e rimuovendo gli oggetti e i materiali, nonchè di provvedere all'immediato ripristino dello status quo ante, restando responsabile pienamente dei danni non eliminabili.

Se la violazione consiste nella mancata esecuzione dei lavori o nel mancato adempimento di atti abbligatori, la intimazione del Sindaco comporta l'obbligo dell'esecuzione per il contravventore.

In ogni caso di inadempienza il Sindaco può disporre la decadenza delle autorizzazioni e la sospensione dei servizi prestati dal Comune al contravventore, e può inoltre deferire i tecnici responsabili ai rispettivi Consigli degli Ordini professionali.

Art. 55ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO DELLE COSTRUZIONI PREESISTENTI

Il Sindaco, per motivi di pubblico interesse, potrà,

sentita la Commissione edilizia, e, se del caso, l'autorità urbanistica territorialmente competente, ordinare la demolizione di costruzioni e la rimozione di strutture occupanti o restringenti le sedi stradali ed eseguire a termine delle norme che vigevano all'epoca della loro costruzione, salvo il pagamento dell'indennità spettante ai proprietari.

La rimozione delle strutture sporgenti sul suolo pubblico quali gradini, sedili esterni, paracarri, latrine, grondaie, tettoie, soprapassaggi, imposte di porte o di finestre aperte all'esterno, ecc., deve essere prescritta, ove non sia assolutamente urgente ed indifferibile, in occasione di notevoli restauri o trasformazioni degli edifici o delle parti in questione.

Art. 56

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

I lavori di qualsiasi genere non ancora iniziati alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono soggetti alle disposizioni in esso adottate.

I lavori già iniziati in base alle autorizzazioni precedentemente ottenute potranno essere ultimati, entro i limiti consentiti dalle leggi vigenti (18), ma dovranno uniformarsi alle norme presenti in quanto applicabili.

Entro due anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, tutti gli edifici esistenti confinanti con spazi pubblici, dovranno provvedere alla posa in opera di canali di gronda e dei tubi di scarico delle acque pluviali.

Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento potranno essere riviste, modificate ed eventualmente revocate tutte le autorizzazioni relative all'occupazione permanente di suolo pubblico assentite in base alle precedenti disposizioni.

T. I T O L O VDISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I VINCOLI TERRITORIALIC. A P O I
*****1) VINCOLI INERENTI I BENI DI INTERESSE ARTISTICO E STORICO L.S.
N° 1089 DELL'1/6/1939

Tutti gli immobili di interesse artistico e storico, vincolati dalla Legge n° 1089 dell'1/6/1939 sono sotto la vigilanza del Ministero, a prescindere da chi li usi o li abbia in consegna.

Per detti immobili è vietata la demolizione, la rimozione o il restauro senza l'autorizzazione del Ministero e non possono essere destinati ad usi non compatibili con il loro carattere storico-artistico. L'autorizzazione è necessaria anche per il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, iscrizioni, tabernacoli ed altri ornamenti di edifici. Resta salvo il diritto dei soprintendenti ad ispezionare, previo preavviso, lo stato di conservazione dei beni vincolati dalla L.S. n° 1089/39.

Per la conservazione di questi beni, il Ministero ha la facoltà di provvedere direttamente alle opere necessarie a tal fine.

Il progetto delle opere che si intendono eseguire deve essere approvato dalla competente Soprintendenza; è evidente però che si possono eseguire i lavori di assoluta urgenza atti ad evitare danni notevoli all'immobile, purchè ne sia data immediata comunicazione alla Soprintendenza ed entro breve tempo gli venga consegnato il progetto definitivo. In tutti i casi la stessa Soprintendenza può sospendere i lavori ed entro sessanta gg. far pervenire la notifica del Ministero. L'ordine di sospensione dei lavori si intende revocato

se, trascorso tale termine, il Ministero non abbia provveduto alla notifica.

Il Ministero può altresì prescrivere le distanze, le misure e le altre norme atte ad evitare pericolo all'integrità delle case soggette alle disposizioni della L.S. n° 1089/39, oppure danneggiamenti di prospettiva o di luce o di condizioni ambientali delle stesse. Tale facoltà è indipendente da regolamenti edilizi o da piani regolatori generali.

E' fatto divieto di collocare e di affiggere manifesti, cartelli iscrizioni e altri mezzi di pubblicità che danneggiano l'aspetto, il decoro e il pubblico godimento del bene.

Il bene tutelato dalla succitata L.S. n° 1089/39, se appartenente a privati può essere alienato previa autorizzazione del Ministero che può anche negarla qualora tale alienazione produca un grave danno al patrimonio nazionale. Lo Stato si riserva, in caso di alienazione a titolo oneroso, il diritto di prelazione da esercitarsi nel termine di due mesi dalla data della denuncia al Ministero da parte dell'alienante.

Gli immobili di interesse artistico e storico vincolati dalla L.S. n° 1089/39, in caso di pubblico interesse possono essere espropriati dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, che può demandare tale espropriazione a favore delle Provincie, dei Comuni o di altri enti legalmente riconosciuti.

Gli articoli dal n° 58 al n° 70 della predetta legge n° 1089/39 prevedono una serie di sanzioni per i trasgressori delle presenti norme.

2) VINCOLO IDROGEOLOGICO - FORESTALE

(Punto i art. 51 della L.R. n° 56/80)

Sono sottoposti a vincolo, per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione, che per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme di cui ai commi successivi, possano con danno pubblico subire denudazione, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque.

A tale scopo l'Amministrazione Forestale ha individuato per ogni Comune su di una mappa catastale o su di una carta dell'Istituto Geografico Militare (possibilmente in scala 1:10.000), i terreni da comprendersi nella zona da vincolare, descrivendo i confini.

Un esemplare della carta topografica, con la descrizione dei confini delle zone proposte per il vincolo, dovrà a cura del Sindaco, resta affissa per 90 gg. all'albo pretorio del Comune. Una copia della relazione predisposta dall'Amministrazione Forestale resterà invece depositata presso la segreteria del Comune a disposizione degli interessati. La pubblicazione di cui sopra terrà luogo di notificazione.

Per i terreni vincolati la trasformazione dei boschi in altre qualità di coltura e la trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione sono subordinate ad autorizzazione dell'Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste e alle modalità da esso prescritte, caso per caso, allo scopo di prevenire i danni di cui al primo comma.

Nei terreni vincolati l'esercizio del pascolo sarà soggetto alle seguenti restrizioni:

- a) nei boschi di nuovo impianto e sottoposti a tagli generali o parziali, oppure distrutti dagli incendi, non può essere ammesso il pascolo prima che lo sviluppo delle giovani piante e dei nuovi virgulti sia tale da escludere ogni pericolo di danno;

- b) nei boschi adulti troppo radi e deperenti e altresì vietato il pascolo fino a che non sia assicurata la ricostruzione di essi;
- c) nei boschi e nei terreni ricoperti di cespugli aventi funzioni protettive è, di regola, vietato il pascolo delle capre.

I proprietari dei terreni compresi nelle zone vincolate possono separatamente chiedere che i propri terreni siano in tutto od in parte esclusi dal vincolo. Per ottenere tale esclusione dovranno farne domanda all'Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste.

Le zone vincolate, nelle quali, per lavori eseguiti, per mutate forme di utilizzazione dei terreni o per altre cause, risulti cessato il pericolo di danni di cui al primo comma, possono dall'Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste su richiesta degli interessati, essere dichiarati esenti o parzialmente esenti dalle limitazioni imposte dalle prescrizioni di massima i proprietari dei terreni compresi nelle zone vincolate, qualora si verificchino le circostanze suindicate.

I proprietari che intendono ottenere l'esecuzione totale o parziale dei propri terreni dal vincolo di cui al comma precedente, dovranno inviare domanda all'Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste per il tramite del Sindaco del Comune, ove sono situati i terreni. Il Sindaco curerà la pubblicazione delle singole domande all'Albo del Comune per un periodo di 30 gg., trascorso il quale, le trasmetterà all'Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste con la dichiarazione dell'avvenuta pubblicazione e con le eventuali sue osservazioni ed opposizioni degli interessati. La domanda dovrà indicare con esattezza il terreno cui essa si riferisce e le ragioni che la giustificano. Qualora tali indicazioni non siano contenute nella domanda dovranno risultare da una

memoria che sarà allegata alla stessa domanda.

I boschi, che per la loro speciale ubicazione, difendono terreni e fabbricati dalla caduta di valanghe, da rotolamento di sassi, dal correnamento e dalla furia dei venti, e quelli ritenuti utili per le condizioni igieniche locali, possono, su richiesta delle Province, dei Comuni o di altri Enti e privati interessati, essere sottoposte a limitazioni nella loro utilizzazione. Per disposizioni della competente Amministrazione dello Stato possono essere sottoposti ad analoghe limitazioni i boschi, dei quali sia ritenuta necessaria la conservazione anche per ragioni di difesa militare. Nei casi di vincoli per ragioni igieniche dovrà essere sentito l'Ufficio del medico Provinciale.

La domanda di dichiarazione della necessità del vincolo od i provvedimenti dell'autorità di cui al comma precedente, deve notificarsi al proprietario o a colui che a qualsiasi titolo abbia nell'attualità il godimento del bosco. Dal momento della notificazione fino all'esaurimento della procedura relativa alla dichiarazione ed imposizione del vincolo, il proprietario o possessore del bosco non potrà compiere in esso alcun taglio di piante. Esso potrà chiedere un compenso per il pregiudizio economico subito a causa della sospensione dei tagli.

Chi intende compiere lavori di movimento di terreno, che non siano diretti alla trasformazione a coltura agraria dei boschi e dei terreni saldi, dovrà farne dichiarazione in tempo utile all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, indicando la data dell'inizio di essi. L'Ispettorato potrà prescrivere le modalità dell'esecuzione dei lavori allo scopo di evitare danni di cui al primo comma del presente articolo. Qualora entro 30 gg. dalla dichiarazione l'Ispettorato non avrà prescritto dette modalità i lavori potranno essere senz'altro eseguiti.

Le domande di autorizzazione a trasformare i boschi in altra qualità di coltura ed i terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione devono essere presentate al Sindaco del Comune ove è situato il fondo, corredate del tipo del fondo stesso con indicazione delle sue pendenze del territorio in cui è posto, del numero di mappa e dei mezzi con i quali si intende impedire i danni cui la trasformazione può dar luogo. Il Sindaco fa pubblicare per 15 giorni all'albo pretorio la domanda, e quindi, con le opposizioni che fossero state presentate e con le sue osservazioni le trasmette entro otto giorni all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, che ove occorra, accertate le condizioni dei luoghi, propone le modalità della trasformazione, se si tratta di boschi, e, se si tratta di terreni saldi, le norme che riterrà necessarie.

3) SERVITU' MILITARI

In vicinanza delle opere ed installazioni permanenti di difesa, di segnalazione e riconoscimento costiero, delle basi navali, degli aeroporti, degli impianti ed installazioni radar, e radio, degli stabilimenti nei quali fabbricati, manipolati o depositati materiali bellici o sostanze pericolose, dei campi di esperienze e dei poligoni di tiro il diritto di proprietà può essere soggetto a limitazioni.

Le limitazioni possono consistere:

a) nel divieto di:

- fare elevazioni di terra o di altro materiale
- costruire condotte o canali sopraelevati
- impiantare condotte o depositi di gas o liquidi infiammabili
- scavare fossi o canali di profondità superiore a 50 cm.
- aprire o esercitare cave di qualunque specie
- installare macchinari o apparati elettrici e centri trasmissenti
- fare le piantagioni e le operazioni campestri che saranno determinate con regolamento;

b) nel divieto di:

- aprire strade
- fabbricare muri o edifici
- sopraelevare muri o edifici esistenti
- adoperare nelle costruzioni alcuni materiali.

Le zone soggette a limitazioni e le limitazioni stesse sono indicate su mappe catastali da allegare al decreto impositivo - adottato dal Comandante territoriale -, nelle quali devono risultare individuate le singole proprietà assoggettate.

Il decreto, corredato di mappe è pubblicato mediante deposito, per 60 gg. consecutivi, nell'Ufficio del Comune,

nel quale sono situati i fondi assoggettati alle limitazioni.

Dell'avvenuto deposito è data notizia, entro i primi 15 gg., mediante avviso inserito nel F.A.L. della Provincia e mediante manifesti del Comando Militare territoriale affissi in numero congruo, a cura del Sindaco, nel territorio del Comune.

Successivamente, il Decreto, corredato di un certificato del Segretario Comunale attestante l'avvenuto deposito per 60 gg. consecutivi e l'avvenuta affissione di manifesti nonchè di un esemplare del Foglio Annunci Legali della Provincia contenente il predetto avviso, è custodito nello archivio del Comune stesso.

Chiunque può prendere visione del Decreto e dei suoi allegati durante il deposito e successivamente, fino a che l'imposizione ha effetto. Chiunque vi abbia interesse può proporre ricorso gerarchico al Ministro per la Difesa avverso il decreto del Comandante Territoriale, entro i termini e secondo le modalità previsti dall'art. 2 del D.P.R. n° 1199 del 24/11/1971.

In attesa che le limitazioni diventino esecutive, il Comandante Territoriale può ordinare la sospensione di lavori o di piantagioni che siano in contrasto con le limitazioni risultanti dal decreto impositivo.

Ai proprietari degli immobili assoggettati alle limitazioni spetta un indennizzo annuo rapportato al reddito dominicale e agrario dei terreni ed al reddito dei fabbricati, quali valutati ai fini dell'imposizione sul reddito. Detti indennizzi sono corrisposti ai proprietari su domanda degli stessi o degli interessati.

Nella domanda redatta in carta libera, secondo un modello predisposto dall'Amministrazione Militare, il richiedente se proprietario deve dichiararlo assumendone ad ogni

effetto la responsabilità anche penale.

La sottoscrizione della domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la domanda, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal Sindaco.

Il Comandante territoriale può, su richiesta degli interessati, autorizzare che sui fondi siano eseguite opere in deroga alle limitazioni imposte. L'atto non è soggetto a particolari formalità. Ove l'autorizzazione sia subordinata a speciali condizioni o importi una riduzione dell'indennizzo, l'atto deve essere sottoscritto per accettazione dall'interessato.

Ogni cinque anni dall'imposizione delle limitazioni si procede a revisione generale per accertare se le limitazioni stesse siano ancora necessarie per l'esigenze della difesa nazionale. Per le limitazioni ancora necessarie il Comandante territoriale emana decreto di proroga per altri 5 anni. Se non interviene decreto di conferma alla prevista scadenza, le limitazioni restano estinte ad ogni effetto.

In ogni caso di conferma, ove per effetto delle limitazioni di cui al primo comma, l'esercizio del diritto di proprietà sul bene o su parte di esso sia reso impossibile o eccessivamente difficile, il proprietario può chiedere la espropriazione totale o parziale del bene stesso.

Per il tempo strettamente necessario allo svolgimento di esercitazioni, il comandante territoriale può disporre, per motivi di pubblica incolumità, lo sgombero e l'occupazione di immobili ed il divieto di accedervi, lo sgombero di specchi d'acqua e imporre limitazioni alla circolazione stradale. I relativi provvedimenti debbono essere comunicati almeno 30 gg. prima al Prefetto della Provincia, al Sindaco del comune interessato ed al Comitato misto paritetico. Nel caso

che le esercitazioni interessino aree ricadenti in foreste demaniali, la comunicazione va fatta anche agli uffici ai quali compete l'amministrazione delle medesime. Detti provvedimenti devono essere resi pubblici mediante affissione all'albo pretorio comunale e mediante affissione di manifesti murali in luoghi pubblici di normale frequenza.

Nel territorio di comuni militarmente importanti, la costruzione di strade di sviluppo superiore ai 500 metri, le edificazioni ed i lavori afferenti ai porti e ai porti turistici e alle opere marittime in genere non possono avere luogo senza la preventiva autorizzazione del comando territoriale.

Nelle zone costiere e nelle isole indicate nella tabella c) allegata alla legge 24/12/76 n° 898 l'uso delle grotte, gallerie ed altre cavità sotterranee entro il limite di 100 m. dal demanio marittimo o dal ciglio dei terreni elevati sul mare, non può avere luogo senza autorizzazione del Comandante territoriale.

Per le strade, per le edificazioni e per i lavori afferenti ai porti e ai porti turistici, le autorizzazioni di cui ai commi precedenti non è richiesta se sono previsti dai piani urbanistici approvati nel loro complesso su conforme parere del Comandante territoriale e se sono eseguiti in conformità dei piani stessi.

Per i progetti delle opere stradali intercomunali deve essere sentita la predetta autorità militare, che dovrà esprimere il proprio parere nel termine di 90 gg.; decorso tale termine la mancata pronuncia equivale alla espressione del parere favorevole.

Infine deve essere richiesto il parere del Comandante territoriale per tutte le nuove realizzazioni o varianti significative interessanti grandi comunicazioni stradali

(strade statali ed autostrade) e ferrovie nonchè per tutti i lavori interessanti dighe di ritenuta, impianti minerari marittimi, idroelettrici, grandi stabilimenti industriali, centrali termonucleari, impianti elettrici ad altissimo potenziale, grandi depositi di olii minerali, oleodotti, metanodotti, in qualsiasi parte del territorio nazionale le opere vengano realizzate.

T I T O L O V I

ELENCO DI DISPOSIZIONI NORMATIVE DI INTERESSE URBANISTICO

Prima di procedere all'elencazione delle principali leggi, norme e disposizioni statali e regionali, si riportano di seguito dei brevi commenti alle leggi non urbanistiche ma di importanza territoriale.

1) - REGOLAMENTO PER L'APERTURA E LA COLTIVAZIONE DELLE CAVE

Si allega di seguito, il testo integrale della delibera C.C. n° 27/1981.

ART. 1

La coltivazione delle cave è consentita soltanto nelle zone da indicarsi nella Variante al P.R.G..

ART. 2

Modalità per l'apertura e la coltivazione

L'attività di trasformazione urbanistica consistente nella esecuzione di opere per l'apertura e la coltivazione delle cave è subordinata a concessione.

La concessione per l'apertura di cave viene rilasciata dal Sindaco dopo l'esame ed approvazione da parte del C.C. della domanda e dei relativi allegati previsti dai successivi art. 3 e 4 indicati nella planimetria allegata ed approvata dal C.C. ferma restando la necessità di eventuali altre autorizzazioni al riguardo.

ART. 3

La ditta che ha i requisiti può chiedere al Sindaco l'autorizzazione a praticare sondaggi negli agri calcarei indicati nella allegata planimetria con le cautele necessarie ad evitare danni ai vicini.

All'atto deve inoltrare domanda con indicazioni della zona interessata al sondaggio e la volumetria di materiali da rimuovere versando una somma quale cauzione, in misura sufficiente al ripristino del materiale rimosso e da sistemare.

ART. 4

Entro sei mesi dall'autorizzazione ad effettuare i sondaggi la ditta deve fare domanda di concessione all'apertura e coltivazione della cava, ovvero procedere al ripristino dei luoghi.

ART. 5

Domanda di concessione

La domanda per l'apertura e alla coltivazione della cava deve esplicitamente contenere:

- 1- la generalità ed il domicilio del richiedente, se questo è persona fisica; l'indicazione della ragione sociale, della sede e del legale rappresentante, se si tratta di una società o impresa cooperativa;
- 2- l'indicazione della cava e la dimensione dell'area oggetto della domanda;
- 3- il materiale o i materiali oggetto di coltivazione;
- 4- il tempo per cui viene richiesta la concessione;

La domanda deve essere corredata dai seguenti allegati, che fanno parte integrante^{ne}

- programma di coltivazione che illustri le opere da realizzarsi per l'esercizio della cava ed i metodi di coltivazione da adottare;
 in esso deve essere specificatamente indicato come s'intende realizzare e garantire l'integrale sfruttamento dei materiali suscettibili di utilizzazione economica;
 b- programma di sfruttamento che specifichi la sede ove avviene la lavorazione del materiale estratto; la gamma dei prodotti mercantili trattati e le previsioni di impiego della manodopera;
 c- piano di investimenti, piano finanziario, piano economico, il tutto opportunamente temporizzato;
 d- ogni altro documento che il richiedente ritenga utile al fine del completamento della domanda;

La domanda deve inoltre contenere:

- a- l'impegno di osservare le norme del presente Regolamento, nonché le disposizioni legislative e regolamentari vigenti specifiche dell'attività estrattiva;
 b- il titolo che conferisca il diritto alla coltivazione (proprietario, locatario, concessionario, ecc.);
 c- l'eventuale copia della domanda di esercizio presentata al Comune e al Distretto Minerario ai sensi della legislazione vigente (1);
 d- il nominativo del Direttore della cava.
 (1) vedi D.P.R. 8/4/59 n. 228 art. 28 (suppl. Ord. G.U. 11/4/59; n. 87)
 norme edilizia delle miniere e delle cave.

ART 6

Documenti tecnici da allegare alla domanda

A corredo della domanda per ottenere la concessione deve essere allegata la seguente documentazione:

- A) Il piano, da redigersi da un professionista abilitato esperto nel ramo, in sei copie, relativo alle aree interessate alla coltivazione, compreso le eventuali zone di rispetto, che deve essere composto dai seguenti elaborati:
- 1- Planimetria stralcio dello strumento urbanistico vigente, in scala 1: 4000 o 1:2000, con l'indicazione anche della destinazione delle zone limitrofe all'area d'intervento e agli eventuali vincoli paesaggistici, idrogeologici, militari, ecc.;
 - 2- estratto autentico di mappa, in scala 1: 1000 oppure 1:2000, rilasciato in data non anteriore a sei mesi, con tutte le indicazioni atte alla individuazione della località;
 - 3- planimetria dello stato di fatto, in scala non inferiore a 1:2000, con l'indicazione della viabilità esistente, delle zone limitrofe e dell'altimetria, allo scopo di conoscere il rapporto fra la zona della cava e il restante territorio;
 - 4- inquadramento geologico costituito da una relazione tecnica e da specifica cartografia, in scala non inferiore a 1:10000, comprendente un congruo numero di sezioni geologiche, comunque non inferiore a tre, redatto da un geologo iscritto nell'albo professionale;
 - 5- piano di coltivazione costituito da una relazione tecnica e da una rappresentazione cartografica, in scala 1:2000 o da 1:1000 estesa all'area di intervento con il tipo e le modalità di coltivazione della cava, le opere urbanistiche necessarie per allacciare la cava alle infrastrutture esistenti e le indicazioni di massima delle opere edilizie necessarie e pertinenti allo scopo;
 - 6- progetto di sistemazione paesaggistica, esteso a tutta l'area di influenza della cava, costituito da una relazione tecnico finanziaria e planimetria, in scala opportuna, con la indicazione delle sistemazioni e delle opere di ripristino del manto vegetale e delle alberature, delle scarpate definitive, a seconda del tipo di coltivazione. Tutti gli elaborati del piano devono riportare il parere favorevole dell'Ufficio tecnico comunale, dell'ispettorato ripartimentale delle Foreste e del Distretto Minerario.
- B) Il programma economico-finanziario, in relazione al piano di coltivazione e alla consistenza del giacimento, che deve illustrare la produzione media annua, le caratteristiche del materiale da estrarre, l'utilizzazione, la distribuzione dello stesso e la sua denominazione commerciale, che deve comunque contenere la dicitura "_____ di S. Giovanni Rotondo.
- C) Lo schema di convenzione, da stipularsi con il Comune, conforme a quello allegato, che pre-
- vede:
- a- l'assunzione a carico dello stesso concessionario degli oneri relativi alle opere urbanistiche ed edilizie necessarie per allacciare la cava alle infrastrutture esistenti, oppure la cessione a sue spese e cure di tali opere;
 - b- l'impegno di eseguire a proprie cure e spese, le opere necessarie per la sistemazione degli scarichi delle zone di cava abbandonata e di ogni altra area utilizzata, in modo da ripristinare il manto vegetale con opportune alberature, rimboschimenti, rinzollamenti e quante altre opere si rendano necessarie a garantire l'equilibrio idrogeologico e lo aspetto paesistico, così come risulta dal progetto di sistemazione paesaggistica;
 - c- il termine, entro il quale deve essere ultimata l'esecuzione delle varie opere di cui alle precedenti lettere a) e b);
 - d- congrue ed idonee garanzie per l'adempimento di cui ai punti precedenti (fidejussione bancaria e polizza assicurativa fidejussoria indirizzate).

ART. 7

Procedura per il rilascio della concessione

Per le concessioni di cui al presente regolamento si applica la procedura dell'art. 12 del vigente Regolamento Edilizio salvo il rispetto della Legge Regionale n. 6 del 10/1/78 e successive modifiche ed integrazioni e relativi provvedimenti comunali. Il Sindaco rilascia la concessione previa definizione e registrazione, a norma di legge, della convenzione secondo lo schema allegato al presente regolamento.

ART. 8

Sorveglianza sulla coltivazione

La sorveglianza sull'attività di coltivazione delle cave è effettuata dall'Ufficio Tecnico comunale e dagli Uffici Provinciali a ciò preposti ed è diretta al controllo dell'esatto rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge ed indicate nei singoli disciplinari nonché alla segnalazione, al Sindaco, di attività di coltivazione svolte senza la prescritta concessione o in difformità ad essa e infine alla segnalazione delle situazioni di pericolo, sotto il profilo igienico-sanitario, paesaggistico, ambientale, geologico, ecologico o quando sia pregiudicato il razionale ed integrale sfruttamento del giacimento, che possano dar luogo alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione.

In casi di comprovata urgenza e di pericolo il Sindaco può adottare provvedimenti di sospensione dell'attività di coltivazione o impartire prescrizioni particolari. Detti provvedimenti decadono qualora, entro trenta giorni dalla loro adozione, il Sindaco non adotti provvedimenti definitivi.

Sindaco può disporre in ogni momento, controlli e verifiche per accertare la regolarità dell'attività di coltivazione, il rispetto delle norme sulla sicurezza e tutela fisica dei lavoratori, nonché per prevenire l'insorgere di cause di malattie.

ART. 9

Sospensione e revoca della concessione

La concessione può essere sospesa quando, previa diffida, non venga ottemperato agli obblighi risultanti dal Regolamento, o comunque alle prescrizioni impartite dagli Uffici di sorveglianza o dal Comune.

La concessione decade, quando, dopo un provvedimento di sospensione, il titolare della concessione incorra nuovamente nelle ipotesi previste dal primo comma.

La concessione può altresì essere revocata quando l'ulteriore coltivazione delle cave possa pregiudicare la stabilità del suolo o l'assetto ecologico.

La sospensione e la revoca sono dichiarate dal Sindaco e debbono essere notificate al titolare della concessione ed agli Uffici Provinciali di sorveglianza.

ART. 10

Cave esistenti

Per le cave esistenti, in zone indicate nella planimetria, il titolare al fine di proseguire l'attività deve provvedere entro sei mesi a regolarizzare la sua posizione mediante richiesta di nuova concessione e sottoscrizione di convenzione per adeguarsi alle norme del presente Regolamento, pena la revoca delle concessioni precedentemente avute.

TITOLO II

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE DELLE AREE
COMUNALI PER ATTIVITA' ESTRATTIVE

ART. 1

Individuazioni e concessioni di aree

Il Comune è autorizzato a rilasciare la concessione di aree per attività estrattiva nello ambito dei suoli comunali ricadenti nella planimetria da inserire nella Variante al P.R.G.

Individuazioni

Criteri di concessione delle aree comunali

Sul demanio comunale non potranno essere coltivati contemporaneamente con concessioni comunali più di 10 ettari di coltivazioni suoli. Il lotto massimo di aree da concedere è di ha 3 di cui uno soltanto soggetto ad estrazione. Lo sfruttamento delle aree comunali suscettibili delle attività estrattive è consentito esclusivamente alle imprese individuali o imprese cooperative o società che assicurino la lavorazione sul posto del materiale estratto e l'impegno se possibile di manodopera locale, specializzata in corsi di formazione e manodopera comune.

ART. 3

Domanda per ottenere la concessione

Chiunque intenda ottenere la concessione di cui all'articolo precedente deve presentare domanda al Sindaco. La domanda deve contenere:

- 1- Le generalità e il domicilio del richiedente, se questa è persona fisica; l'indicazione della ragione sociale, della sede e del legale rappresentante, se si tratta di una società e di una impresa cooperativa;
- 2- L'indicazione della cava e la dimensione dell'area oggetto della domanda;
- 3- Il materiale o i materiali oggetto di coltivazione;
- 4- Il tempo per cui viene richiesta la concessione;
- 5- L'impegno di osservare le norme del presente Regolamento nonché le disposizioni legislative e regolamentari vigenti, specifiche dell'attività estrattiva.

La domanda deve essere corredata dai seguenti allegati, che fanno parte integrante:

- a) Programma di coltivazione che illustri le opere da realizzarsi per l'esercizio della cava e i metodi di coltivazione da adottare, in esso deve essere specificatamente indicato come si intende realizzare e garantire l'integrale sfruttamento dei materiali suscettibili di utilizzazione economica;
- b) Programma di sfruttamento che specifichi la sede ove avviene la lavorazione del materiale estratto, la gamma dei prodotti mercantili trattati e le previsioni della manodopera impiegata;
- c) Piano di investimento, piano finanziario, piano economico, il tutto opportunamente temporizzato;
- d) Ogni altro documento che il richiedente ritenga utile al fine del completamento della domanda;
- e) Planimetria in scala 1:4000 o 1/2000 dell'area d'intervento.

La domanda e gli allegati devono essere presentati in sei copie.

ART. 4

Istruttoria della domanda

Il Sindaco ricevuta la domanda di concessione e riscontrata la regolarità, entro 15 giorni a sottoporre con la documentazione allegata, al Consiglio Comunale il quale deve deliberare entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda.

Il Consiglio riscontra se il programma complessivo di utilizzo come risulta dalla documentazione del giacimento secondo le finalità e le modalità indicate dal piano.

Il Consiglio Comunale in relazione alle condizioni particolari del giacimento richiesto indica le condizioni da inserire nel contratto al fine di raggiungere gli obiettivi previsti dal piano, specificando quali siano quelle da ritenersi vincolanti per il rilascio della concessione;

Il Consiglio indica altresì l'ammontare della cauzione da prestarsi anche sotto forma di fidejussione bancaria o polizza fidejussoria che deve essere versata dal richiedente prima del rilascio della concessione a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali precisando quali di tali adempimenti possano dar luogo all'incameramento totale o parziale della cauzione stessa.

Perfezionata la procedura relativa alla concessione dell'area richiesta dal Sindaco invia l'interessato a presentare domanda di concessione all'esercizio dell'attività estrattiva corredata della documentazione di cui all'articolo seguente.

ART. 5

Documenti tecnici da allegare alla domanda

A corredo della domanda per ottenere la concessione deve essere allegata la seguente documentazione:

A) Il piano, da redigersi da un professionista abilitato esperto del ramo, in sei copie, relativo alle aree interessate alla coltivazione, compreso le eventuali zone di rispetto, che deve essere composto dai seguenti elaborati:

- 1- planimetria stralcio dello strumento urbanistico vigente, in scala 1:400 o 1:2000, con la indicazione anche della destinazione delle zone limitrofe all'area di intervento e gli eventuali vincoli paesistici, idrogeologici, militari ecc.;
- 2- estratto autentico di mappa, in scala 1:1000 o 1:2000, rilasciato in data non anteriore a sei mesi, con tutte le indicazioni atte alla individuazione della località;
- 3- planimetria dello stato di fatto, in scala non inferiore a 1:2000, con l'indicazione della viabilità esistente, delle zone limitrofe e dell'altimetria, allo scopo di conoscere il rapporto fra la zona della cava e il restante territorio;
- 4- inquadramento geologico costituito da una relazione tecnica e da specifica cartografia, in scala non inferiore a 1:10000, comprendente un congruo numero di sezioni geologiche, comunque non inferiore a tre, redatto da un geologo iscritto nell'albo professionale;
- 5- piano di coltivazione costituito da una relazione tecnica e da una rappresentazione cartografica, in scala 1:2000 o 1/1000 estesa all'area di intervento con il tipo e le modalità di coltivazione della cava, le opere urbanistiche necessarie per allacciare la cava alle infrastrutture esistenti e le indicazioni di massima delle aree edilizie necessarie e pertinenti allo scopo;
- 6- Progetto di sistemazione paesaggistica, esteso a tutta l'area di influenza della cava, costituito da una relazione tecnico finanziaria e planimetrie, in scale opportune, con l'indicazione delle sistemazioni e delle opere di ripristino del manto vegetale e delle alberature, della scapate definitive, a seconda del tipo di coltivazione. Tutti gli elaborati del piano devono riportare il parere favorevole dell'Ufficio Tecnico Comunale, dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste e del Distretto Minerario.

B) Il programma economico-finanziario, in relazione al piano di coltivazione e alla consistenza del giacimento, che deve illustrare la produzione media annua, le caratteristiche del materiale da estrarre, l'utilizzazione, la distribuzione dello stesso e la sua denominazione commerciale che deve comunque contenere la dicitura "di San Giovanni Rotondo."

C) Lo schema di convenzione, da stipularsi con il Comune, conforme a quello allegato, che preveda:

- a- l'assunzione a carico dello stesso concessionario degli oneri relativi alle opere urbanistico-edilizie necessarie per allacciare la cava alle infrastrutture esistenti, oppure l'esecuzione a sue cure e spese di tali opere;
- b- l'impegno di eseguire a proprie cure e spese, le opere necessarie per la sistemazione degli scarichi delle zone di cava abbandonata e di ogni altra area utilizzata, in modo da ripristinare il manto vegetale con opportune alberature, rimboschimenti, rinzollamenti e quanto altre opere si rendano necessarie a garantire l'equilibrio idrogeologico e l'aspetto paesistico, così come risulterà dal progetto di sistemazione paesaggistica;
- c- il termine entro il quale deve essere ultimata l'esecuzione delle varie opere di cui alle precedenti lettere a) e b);
- d- congrue ed idonee garanzie per l'adempimento di cui ai punti precedenti (FIDEJUSSIONE Bancaria e polizza assicurativa fidejussoria indicizzata).

ART. 6

Procedura per il rilascio della concessione

Per le concessioni di cui al presente regolamento si applica la procedura dell'art. 12 del vigente Regolamento Edilizio salvo il rispetto della Legge Regionale n. 6 del 10/3/78 e successive modifiche ed integrazioni e relativi provvedimenti comunali. Il Sindaco rilascia la concessione previa definizione e registrazione, a norma di legge, della convenzione secondo lo schema allegato al presente regolamento.

ART. 7

canone di concessione

Il concessionario deve versare al Comune annualmente un corrispettivo in lire pari al 6% del valore del volume del materiale utile estratto tenuto conto dei prezzi di mercato. La quantificazione del materiale estratto è determinata mediante il raffronto tra la situazione planoaltimetrica rilevata all'inizio delle operazioni di escavazione e quella alla fine di ogni anno di concessione dedotto il volume del materiale che è risultato estratto negli anni precedenti e tenuto conto della produttività media di ogni singola cava determinata con relazioni tecniche geologiche. A tal fine il concessionario può chiedere una o più verifiche all'U.T.C.. Alle verifiche di cui al comma precedente il Comune è rappresentato da una Commissione di tre suoi consiglieri di cui uno designato dalla minoranza e due dalla maggioranza.

Sospensione e revoca della concessione

La concessione può essere sospesa quando, prova diffida, il concessionario non ottemperi agli obblighi risultanti dal Regolamento, e comunque alle prescrizioni impartite dagli Uffici di sorveglianza o dal Comune.

La concessione decade, quando, dopo un provvedimento di sospensione, il titolare della concessione incorra nuovamente nelle ipotesi previste dal 1° comma.

La concessione può essere altresì, revocata quando l'ulteriore coltivazione della cava possa pregiudicare la stabilità del suolo o l'assetto ecologico.

La sospensione e la revoca sono dichiarate dal Sindaco e debbono essere notificate al titolare della concessione ed agli Uffici Provinciali di sorveglianza.

Si decade dalla concessione in caso di affitto di appalto o di sub concessione a terzi.

ART. 9

Cave esistenti

Per le cave esistenti, in zone indicate nella planimetria, il titolare al fine di proseguire l'attività deve provvedere entro sei mesi a regolarizzare la sua posizione la sua posizione mediante richiesta di nuova concessione e sottoscrizione di convenzione per adeguarsi alle norme del presente regolamento, pena la revoca della concessione precedentemente avuta.

TITOLO III

S C H E M A D I C O N V E N Z I O N E P E R A T T I V I T A' E S T R A T T I V A

Fra:

1- Il Comune di S. Giovanni Rotondo in persona del Sindaco pro-tempore sig. _____ agente nella sua qualità e non, altrimenti;

2- Il Signor _____ nato _____ (oppure la ditta) che interviene nella sua qualità di esercente dell'attività estrattiva.

Premesso:

- che l'attività estrattiva è prevista nell'area identificata al catasto terreni del Comune di S. Giovanni Rotondo al foglio _____ mappali _____ confinante a Nord _____ a Sud _____ a Est _____ a Ovest _____;
- che detta area risulta attualmente (incolta) coltivata a (bosco);
- che l'area stessa risulta destinata dallo strumento urbanistico vigente nel Comune a zona agricola;
- che l'esercente ne è proprietario; oppure:
che l'esercente ha diritto all'escavazione della suddetta area in virtù del contratto in affitto (o di concessione), che si allega in copia, stipulato con il proprietario sig. _____ in data _____ per un canone annuo (o corrispettivo equivalente) di _____ registrato al n. _____ in data _____;
- che detto esercente ha presentato al Comune di S. Giovanni Rotondo in data _____ la domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione alla coltivazione della cava, per l'estrazione di materiale _____ (es.: calcareo);
- che contestualmente è stato presentato un piano di coltivazione ed il relativo progetto esecutivo di sistemazione della cava stessa che prevedono, sia l'esecuzione delle opere necessarie ad

- allacciare la cava alle strade pubbliche ma di quelle atte ad evitare e prevenire danni ad altri beni (pubblici o privati) ed attività;
- che la Commissione Edilizia, nella sua seduta del _____ ha dato il proprio parere al progetto di che trattasi;
 - che deve ora procedersi alla traduzione in apposita scrittura privata degli accordi presi in ordine all'attività estrattiva in parola, per la quale si fa espresso richiamo agli allegati elaborati di progetto ad alle norme di cui al regolamento per l'apertura e la coltivazione delle cave approvato dal C.C. con atto n. _____ del _____ che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - che detto progetto è costituito dai seguenti elaborati:

Ciò premesso:

Il signor _____ (esercente) dichiara di riconoscere in proprio e di assumere le deliberazioni convenute in ordine all'attività estrattiva in discorso, specificate negli articoli di seguito elencati, accettati pienamente e senza riserve.

ART. 1

L'area interessata dall'intervento è di mq. _____ di cui mq. _____ oggetto di escavazione e mq. _____ per aree di servizio, quali risultano dal piano di coltivazione allegato.

ART. 2

L'esercente della cava si obbliga:

- a) ad eseguire a proprie cure e spese le opere a servizio e di pertinenza della cava medesima, così come previsto nel piano di coltivazione allegato, nonché tutte le opere di sistemazione come previsto dal relativo progetto allegato (descrizione delle opere).
- b) ad eseguire, altresì, le opere necessarie per evitare danni ad altre attività e beni sia pubblici che privati come da progetto vistato dall'Ufficio Tecnico Comunale.
- c) ad eseguire le opere che si rendessero necessarie per riparare i danni arrecati alle opere pubbliche dell'attività estrattiva.

Si dà atto che tali elaborati hanno riportato il parere favorevole dell'U.T.C., dell'Ispettorato Risparmio delle Foreste e del Distretto Minerario Provinciale.

ART. 3

In presenza del danno diretto e rilevante, quale quello che il traffico collegato al trasporto del materiale di cava arreca alle condizioni attuali della viabilità comunale, che comporta una maggiorazione degli oneri di manutenzione ad effettuarsi a cura del Comune, oggettivamente quantificabile ed attribuibile preventivamente all'attività estrattiva, viene concordato un indennizzo di L. _____ correlato alla quantificazione del danno di cui sopra, che l'esercente dovrà corrispondere al Comune.

L'indennizzo sopradetto dovrà subire quelle variazioni che dovessero, in realtà, verificarsi in più o in meno in relazione all'impegno assunto dall'esercente.

Tali variazioni dovranno essere concordate tra le parti.

ART. 4

Sia per quanto attiene ai danni di cui alle lettere b) e c) dell'art. 2, sia per quanto attiene ai danni alla viabilità di cui all'art. 3, l'Amministrazione Comunale dovrà notificare all'esercente le situazioni di danno verificatesi, allo scopo di effettuare, in contraddittorio, gli indispensabili accertamenti e le valutazioni del caso.

ART. 5

A garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, l'esercente presterà al Comune, alla firma del presente atto, idonea garanzia finanziaria nella misura di L. _____ corrispondente al 60% della spesa presunta per l'esecuzione delle opere di cui ai punti a) e b) e c) dell'art. 2 e, comunque nell'entità non inferiore alla spesa presunta per la realizzazione delle opere di sistemazione della cava, riferite al primo stralcio di intervento per rimuovere il materiale inerte.

In tal caso l'entità della cauzione sarà debitamente verificata in funzione dei successivi stralci d'intervento.

La garanzia potrà essere costituita a mezzo di fidejussione bancaria, oppure assicuratrice,

o a mezzo di deposito in un Istituto Bancario di titoli vincolati, restando gli eventuali frutti a favore e a disposizione dell'esercente.

L'esercente si obbliga a far inserire nel contratto fidejussorio una clausola con la quale l'Istituto fidejussorio si impegna a soddisfare l'obbligo assunto su richiesta del Comune, da notificare anche all'esecente interessato un congruo anticipo, con esclusione del beneficio di cui al secondo comma dell'art. 1944 CC e senza attendere la sentenza giudiziaria.

Ad ultimazione completa delle opere di sistemazione e dietro richiesta dell'esercente, il Comune libererà garanzia contestualmente al perfezionamento dei rapporti derivanti dalla presente convenzione.

L'esecuzione completa e regolare delle suddette opere, che sarà soggetta al controllo tecnico comunale, dovrà risultare da un apposito certificato rilasciato dal Comune.

Le determinazioni del Comune sull'accettabilità o meno delle opere verranno notificate all'interessato entro gg. 30 dall'ultimazione delle opere stesse; il silenzio dell'Amministratore oltre tale termine equivale a tacita accettazione delle opere in parola.

In caso contrario sarà concesso il termine di gg. 60 per la regolarizzazione, trascorso il quale l'Amministrazione Comunale potrà provvedere d'ufficio a far ultimare o correggere quanto incompiuto o mal eseguito, utilizzando la somma versata a garanzia e facendo gravare sull'esercente la maggiore spesa.

La manutenzione di tutte le eventuali aree ed opere pubbliche, di uso pubblico, comprese nel piano avverrà a cura e spese dello esercente, per tutta la durata dell'attività estrattiva allo uopo fissata nella presente convenzione e derivante dal piano di coltivazione allegato.

L'esercente dovrà comunicare al Comune la data di inizio e di fine lavori e dei relativi stralci di intervento.

ART. 6

Il proprietario del suolo (con esclusione del Comune di S. Giovanni Rotondo), ove non si identifichi con l'esercente, è corresponsabile per l'adempimento degli oneri di sistemazione dell'area interessata, nel limite pecuniario dei canoni di affitto, o corrispettivi equivalenti, da esso percepiti per lo sfruttamento del terreno sul quale esiste la cava.

A tal uopo, la presente convenzione dovrà essere comunicata al suddetto proprietario a mezzo notifica effettuata dal messo comunale.

ART. 7

Per quanto non contenuto nella presente convenzione, viene fatto riferimento alle leggi vigenti.

ART. 8

Qualsiasi variante al piano di coltivazione in parola ed al relativo progetto di sistemazione dovrà essere autorizzata dal Comune, previo parere della Commissione Edilizia.

ART. 9

L'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività estrattiva si intende rilasciata per il periodo decorrente dal giorno _____ fino al giorno _____.

ART. 10

Per quanto attiene alla risoluzione di ogni eventuale controversia, che comunque si riferisca all'interpretazione ed all'esecuzione degli impegni assunti con la presente convenzione, le parti si rimettono sin d'ora al giudizio di un collegio arbitrale di cui due arbitri nominati dalle parti, le quali sceglieranno di comune accordo il terzo arbitro.

Detto collegio arbitrale deciderà secondo equità e senza obblighi del rispetto di particolari formalità.

Ove mancasse l'accordo in ordine alla scelta del terzo arbitro, questi sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Roccapietra.

ART. 11

La presente convenzione è soggetta a tassa fissa, ai sensi del combinato disposto dallo art. 1 e 7 del D.P.R. 16/10/1972, n. 634.

ART. 12

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente convenzione vengono assunte a proprio carico dall'esercente.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene seduta stante approvato e sottoscritto come segue:

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 66 Registro pubblicazione.

IL SEGRETARIO GENERALE

Certifica che il presente regolamento è stato ripubblicato all'albo pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi, decorrenti dal 23.6.1981 al 7.7.1981, ai sensi dell'art. 62-3° comma del T.U. 3.3.1934, n. 383, modificato dall'art. 21 della legge 9.6.1947, n. 530. =

San Giovanni Rotondo, 11 8 luglio 1981. =



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Nicola Cotte)

Nicola Cotte

2) - NORME PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO
(Legge Statale n° 319/1976)

Il Comune provvede ad effettuare:

- a) il controlli degli scarichi, pubblici o privati, per quanto attiene ai limiti di accettabilità ed al rispetto delle norme che regolamentano lo smaltimento dei fanghi;
- b) il controllo sul rispetto dei limiti di accettabilità nelle pubbliche fognature scaricanti nel suolo o nel sottosuolo;
- c) l'installazione e la manutenzione della rete dei dispositivi per il controllo qualitativo dei corpi idrici nello ambito dell'attività regionale di censimento delle risorse idriche.

Inoltre il Comune è responsabile del controllo dei complessi produttivi allacciati alle fognature pubbliche, per quanto attiene alla accettabilità degli scarichi, alla funzionalità degli impianti di pretrattamento adottati, al rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua.

Per quanto concerne in particolare gli scarichi sul suolo adibito ad usi agricoli, essi potranno essere previsti quando le immissioni siano direttamente utili alla produzione agricola.

Si puntualizza che per suolo adibito ad uso agricolo deve intendersi qualsiasi superficie la cui produzione vegetale, direttamente o indirettamente, è utilizzata per l'alimentazione animale o umana, ovvero per processi di trasformazione industriale o comunque oggetto di commercio.

Nel caso di suolo ad uso agricolo lo smaltimento dei liquami è ammesso non come semplice mezzo di scarico di acque usate, ma come mezzo di trattamento che assicuri un utile alla produzione ed in ogni caso una idonea dispersione ed inno-

cuizzazione degli scarichi liquidi stessi in modo che le acque sotterranee, le acque superficiali, il suolo, la vegetazione non subiscano degradazione o danno.

Per quanto concerne gli scarichi nel sottosuolo, essi non dovranno essere consentiti quando possono essere danneggiate le falde acquifere.

I soggetti che, al di fuori dei pubblici servizi, provvedono autonomamente all'approvvigionamento idrico devono provvedere all'installazione ed al buon funzionamento di idonei strumenti per misura della portata delle acque prelevate al competente ufficio del Comune con periodicità non superiore all'anno.

Le autorità competenti per il controllo qualitativo degli scarichi possono prescrivere l'installazione dei strumenti per il controllo automatico degli scarichi potenzialmente pericolosi per la salute pubblica. Le spese di installazione e gestione sono a carico del titolare dello scarico.

Tutti gli scarichi devono essere accessibili per il campionamento da parte dell'autorità competente nel punto assunto per la misurazione.

Per gli insediamenti produttivi, soggetti a diversa destinazione o ad ampliamenti o a ristrutturazioni, o la cui attività sia trasferita in altro luogo, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico.

L'autorizzazione agli scarichi diretti nelle acque del mare è rilasciata dalla autorità designata dalla Regione ed è subordinata da parte del richiedente delle prescrizioni, dei limiti e degli indici di accettabilità previsti dalla Legge n° 650 del 24/12/1979.

Gli scarichi dei nuovi insediamenti sono soggetti alle seguenti norme:

- 1) nel caso di recapito in corpi d'acqua superficiali, debbo-

no essere conformi, sin dall'attivazione, ai limiti di accettabilità di cui alla tabella A) allegata alla Legge n° 319 del 10/5/1976;

- 2) nel caso di recapito in pubbliche fognature debbono prima dell'entrata in funzione dell'impianto centralizzato di depurazione, essere comunque conformi all'accettabilità di cui alla tabella C) allegata alla Legge n° 319/76, e successivamente all'avvio del medesimo, adeguarsi, inoltre, ai limiti di accettabilità, alle norme e alle prescrizioni regolamentari stabilite dal Comune o dal Consorzio che gestisce il pubblico servizio;
- 3) possono avere recapito sul suolo, anche adibito ad usi agricoli, o nel sottosuolo, nel rispetto delle norme igieniche stabilite dalle autorità sanitarie locali, sino all'emanazione della normativa specifica da parte delle autorità regionali, cui si dovranno adeguare.

I titolari degli scarichi già in essere provenienti da insediamenti produttivi debbono:

- a) se sprovvisti di autorizzazione allo scarico, farne domanda all'autorità competente;
- b) se già in possesso dell'autorizzazione, presentare domanda di rinnovo.

La domanda di autorizzazione, o di rinnovo, deve essere accompagnata dalla puntuale precisazione delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico terminale in atto, nonché dall'indicazione della quantità d'acqua da prelevare nell'anno solare. Inoltre nella domanda dovrà essere indicato l'eventuale diverso recapito consentito dalla legge, e comunque, la fonte di approvvigionamento.

Le autorizzazioni sono rilasciate in forma definitiva quando gli scarichi rispettano i limiti di accettabilità di cui alla L.S. n° 319/76.

Prima dell'autorizzazione definitiva, viene rilasciata dalle autorità competenti una autorizzazione provvisoria, nella quale deve essere previsto:

- 1) per gli scarichi in corpi d'acqua pubblici l'allineamento progressivo ai limiti della tabella A) allegata alla Legge 319/76;
- 2) per gli scarichi in pubbliche fognature, all'allineamento ai limiti della tabella C) allegata alla Legge 319/76 e all'osservanza delle particolari prescrizioni tecnico-economiche connesse con l'utilizzazione del pubblico servizio di fognature e depurazione.

L'autorizzazione provvisoria s'intende concessa se non è rifiutata entro 6 mesi dalla data di presentazione della relativa domanda, fermo restando il potere della autorità competente di revocare l'autorizzazione o di rilasciare la stessa con eventuali prescrizioni del caso.

3) - BENI DEMANIALI - USI CIVICI

L'Amministrazione Comunale, effettua un censimento delle aree e degli immobili che sono in suo possesso a qualsiasi titolo, nonchè delle aree gravate da usi civici.

I beni che costituiscono il demanio comunale sono i seguenti:

- acquedotti;
- immobili riconosciuti di interesse storico, archeologico ed artistico a norma delle leggi vigenti in materia;
- le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche;
- cimiteri;
- i mercati;
- le vie interne dell'abitato, le piazze o giardini, le ville e passeggiate pubbliche;
- le fognature, come costruzioni accessorie alle strade di cui occupano il sottosuolo.

Fanno parte del patrimonio comunale anche le "servitù demaniali" cioè i diritti costituiti per la utilità di alcuni beni demaniali, ne sono esempio:

- permettere lo scolo attraverso un fondo, delle acque provenienti dalle strade demaniali;
- permettere l'installazione di opera di presa e condotte delle acque pubbliche;
- permettere l'uso di sorgenti di acque private;
- permettere l'uso delle strade vicinale di cui è titolare il Comune, al quale afferiscono, per tale sua veste, particolari diritti ed obblighi;
- osservare e mantenere zone di rispetto nei confronti delle strade e dei cimiteri.

L'utilizzazione di detti beni da parte del Comune può essere attuata:

- a) direttamente dalla Pubblica Amministrazione;

b) dalla collettività:

- con uso ordinario generale: cioè da parte di tutti i cittadini (es.: transito sulle strade pubbliche);
- con uso ordinario speciale: cioè consentito con particolare atto amministrativo (es.: visita dei musei previo pagamento del biglietto, che è una tassa);
- con uso eccezionale: quando si sottrae un bene ad uso comune, per metterlo a disposizione di un singolo, con atto di concessione.

Le aree gravate da usi civici devono essere recuperate al demanio comunale e destinate ad usi di interesse pubblico, ovvero date in concessione a consorzi aventi fini ed attività agricole.

ELenco DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE RICHIAMATE NEL REGOLAMENTO EDILIZIO

In questa appendice è contenuta l'indicazione delle principali leggi, norme e disposizioni statali e regionali, aggiornata al maggio 1977, alle quali fanno riferimento gli articoli del Regolamento edilizio.

Per essere ulteriormente aggiornata senza particolari formalità ogni volta che l'evoluzione della legislatura lo richieda.

I numeri corrispondono alle relative chiamate contenute nel Regolamento edilizio.

- (1) Oltre alle norme specifiche, di cui alle note successive, si ricordano le leggi e disposizioni seguenti:

Legge urbanistica 17 agosto 1942, n° 1150 (Gazzetta Ufficiale n° 244 del 16 ottobre 1942), modificata e integrata dalla legge 6 agosto 1967, n° 765 (Gazzetta Ufficiale n° 218 del 31 agosto 1967), dalla legge 19 novembre 1968 n° 1187 (Gazzetta Ufficiale n° 304 del 30/11/1968), dalla legge 1° giugno 1971 n° 291 (Gazzetta Ufficiale n° 139 del 3/6/1971), dalla legge 22 ottobre 1971, n° 865 (Gazzetta Ufficiale n° 276 del 30 ottobre 1971) e dalla legge 30 novembre 1973, n° 756 (Gazzetta Ufficiale n° 309 del 30/11/1973); dal D.L. 2 maggio 1974 n° 115 (Gazzetta Ufficiale n° 113 del 2 maggio 1974), convertito in legge 27 giugno 1974 n° 247 (Gazzetta Ufficiale n° 170 del 1° luglio 1974); dalla legge 27 maggio 1975 n° 166 (Gazzetta Ufficiale n° 148 del 7 giugno 1975); dal D.L. 13 agosto 1975, n° 376 (Gazzetta Ufficiale n° 218 del 18 agosto 1975), convertito in legge 16 ottobre 1975 n° 492 (Gazzetta Ufficiale n° 276 del 27 ottobre 1975); dalla legge 2 agosto 1975 n° 393 (Gazzetta Ufficiale n° 244 del 23 agosto 1975); dal D.L. 29 novembre 1975 n° 562 - ultima proroga dei vincoli urbanistici - (Gazzetta Ufficiale n° 316 del 29/11/1975), convertito in legge 22 dicembre 1975 n° 696 (Gazzetta Ufficiale n° 343 del 31 dicembre 1975); dalla legge 28 gennaio 1977 n° 10 (Gazzetta Ufficiale n° 27 del 29 gennaio 1977).

Decreto Interministeriale n° 1404 del 1° aprile 1968 (Gazzetta Ufficiale n° 96 del 13 aprile 1968): Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'art. 19 della legge 6 agosto 1967 n° 765.

Decreto Interministeriale n° 1444 del 2 aprile 1968 (Gazzetta Ufficiale n° 97 del 16 aprile 1968): Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n° 765.

Legge 3 novembre 1952, n° 1902 (Gazzetta Ufficiale n° 286 del 10 dicembre 1952): misure di salvaguardia in pendenza della approvazione dei piani regolatori.

Legge 21 dicembre 1955, n° 1357 (Gazzetta Ufficiale n° 11 del 14 gennaio 1956): modifiche e disposizioni della legge urbanistica 17 agosto 1942, n° 1150, sui piani regolatori e della legge 27 ottobre 1951 n° 1403 sui piani di ricostruzione.

Legge 18 aprile 1962, n° 167 (Gazzetta Ufficiale n° 111 del 30 aprile 1962): Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia popolare ed economica; modificata dalla legge 21 luglio 1965 n° 904 (Gazzetta Ufficiale n° 190 del 31 luglio 1965).

Legge 3 luglio 1966, n° 517 (Gazzetta Ufficiale n° 172 del 14 luglio 1966): Modifica della legge 3 novembre 1952, n° 1902, e successive modificazioni, sulle misure di salvaguardia in pendenza della approvazione dei piani regolatori, e nuove norme sull'applicazione delle misure di salvaguardia in pendenza dell'approvazione dei programmi di fabbricazione.

Legge 19 novembre 1968, n° 1187 (Gazzetta Ufficiale n° 304 del 30 novembre 1968): Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n° 1150.

Legge 1° giugno 1971, n° 291 (Gazzetta Ufficiale n° 139 del 3 giugno 1971): Provvedimenti per l'accelerazione di procedure in materia di opere pubbliche e in materia urbanistica e per l'incentivazione dell'attività edilizia.

Legge 11 giugno 1971, n° 426 (Gazzetta Ufficiale n° 168 del 6 luglio 1971):
Disciplina del commercio.

Legge 22 ottobre 1971, n° 865 (Gazzetta Ufficiale n° 276 del 30 ottobre 1971):
Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; modifiche ed
integrazioni alle leggi 17 agosto 1942 n° 1150; 18 aprile 1962 n° 1671; 29 set-
tembre 1964, n° 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari
nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata.

Legge 3 dicembre 1971 n° 1102 (Gazzetta Ufficiale n° 324 del 22/12/1971): Norme
per lo sviluppo della montagna.

Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n° 8 (Gazzetta Uffi-
ciale n° 26, Supplemento, del 29 gennaio 1972): Trasferimento alle Regioni a
Statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di urbanis-
tica e di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale e
dei relativi personali e uffici.

Legge 30 novembre 1973, n° 756 (Gazzetta Ufficiale n° 309 del 30/11/1973): Pro-
gramma biennale dei vincoli.

Legge 28 gennaio 1977, n° 10 (Gazzetta Ufficiale n° 27 del 29 gennaio 1977):
Norme per la edificabilità dei suoli.

Legge regionale 5 settembre 1972, n° 91: Istituzione delle Comunità Montane.

Legge regionale 20 agosto 1974, n° 311 Contributi per la formazione di alcuni
strumenti urbanistici, modificata con Legge regionale 28 maggio 1975 n° 47
(Bollettino n° 24/1975).

Legge regionale 3 settembre 1974, n° 35: Misure di protezione delle coste in
attesa dell'approvazione del piano urbanistico territoriale.

Decreto Ministero Sanità 5 luglio 1975 (Gazzetta Ufficiale n° 190 del 18 luglio
1975): Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente
all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di
abitazione.

Legge 25 novembre 1962, n° 1684 (Supplemento ord. n° 1 della Gazzetta Ufficia-
le n° 326 del 22 dicembre 1962): Provvedimenti per l'edilizia con particolari
prescrizioni per le zone sismiche.

Legge 2 aprile 1958 n° 507 (Gazzetta Ufficiale n° 112 del 4 maggio 1958): Nor-
me aggiuntive in materia di formazione di piani territoriali di coordinamento
ed istituzione dell'albo degli esperti in materia di pianificazione territoria-
le.

Regio Decreto 27 luglio 1934, n° 1265 (Gazzetta Ufficiale n° 186 del 9 agosto
1934): Testo Unico delle leggi sanitarie.

Regio Decreto 3 marzo 1934, n° 383 (Gazzetta Ufficiale n° 65 del 17 marzo 1934):
Testo Unico della legge comunale e provinciale.

Legge 17 ottobre 1957, n° 283 (Gazzetta Ufficiale n° 269 del 30 ottobre 1957):
Modifica dell'art. 318 del Testo Unico delle leggi sanitarie, relativamente al-
la determinazione delle zone di rispetto dei cimiteri.

Legge 28 luglio 1967, n° 641 (Gazzetta Ufficiale n° 198 dell'8 agosto 1967):
Nuove norme per l'edilizia scolastica e piano finanziario dell'intervento per
il quinquennio 1967-71, modificata con D.L. 24 ottobre 1969 n° 701 (Gazzetta
Ufficiale n° 274 del 28 ottobre 1969), convertito in Legge 22 dicembre 1969
n° 952 (Gazzetta Ufficiale n° 323 del 27 dicembre 1969).
Legge 412 su nuovo piano edilizia scolastica.

Legge 13 maggio 1961 n° 469 (Supplemento ord. della Gazzetta Ufficiale n° 145
del 13 giugno 1961): Servizi antincendi (art. 12/9).

Legge 4 marzo 1958 n° 179 (Gazzetta Ufficiale n° 72 del 24 marzo 1958): Istitu-
zione e ordinamento della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per inag-
gnari ed architetti.

- Legge 24 ottobre 1955, n° 990 (Gazzetta Ufficiale n° 256 del 7 novembre 1955): Istituzione della Cassa Nazionale di Previdenza e assistenza a favore dei geometri.
- Legge 9 febbraio 1963, n° 152 (Gazzetta Ufficiale n° 65 dell'8 marzo 1963): Modificazione alla legge 24 ottobre 1955, n° 990, istitutiva della Cassa Nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri.
- (2) Decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n° 1497 (Gazzetta Ufficiale n° 290 del 19 novembre 1963): Approvazione del Regolamento per gli ascensori e montacarichi in servizio privato.
- Legge 13 luglio 1966, n° 615 (Gazzetta Ufficiale n° 201 del 13 agosto 1966): Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico.
- Decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1967, n° 1288 (Suppl. Gazzetta Ufficiale n° 6 del 9 gennaio 1968): Regolamento per la esecuzione della legge 13 luglio 1966, n° 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, limitatamente agli impianti termici.
- (3) Legge 25 aprile 1938, n° 897 (Gazzetta Ufficiale n° 152 del 7 luglio 1938): Norme sulla obbligatorietà dell'iscrizione negli albi professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli albi.
- Decreto Legge 23 novembre 1944, n° 382 (Gazzetta Ufficiale n° 98 Serie speciale, del 23 dicembre 1944): Norme sui Consigli dell'Ordine e sulle Commissioni Centrali professionali.
- Legge 24 giugno 1923, n° 1395 (Gazzetta Ufficiale n° 167 del 17 luglio 1923): Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti.
- Regio Decreto 23 ottobre 1925, n° 2537 (Gazzetta Ufficiale n° 3 del 15 febbraio 1926): Approvazione del Regolamento per le professioni di ingegnere e architetto.
- Regio Decreto 11 febbraio 1929, n° 274 (Gazzetta Ufficiale n° 63 del 13 marzo 1929): Regolamento per la professione di geometra.
- (4) Legge 1° giugno 1939, n° 1089 (Gazzetta Ufficiale n° 148 dell'8 agosto 1939): Tutela delle cose d'interesse artistico e storico.
- Regolamento di esecuzione delle leggi 20 giugno 1909, n° 364 (Gazzetta Ufficiale n° 150 del 28 giugno 1909) e 23 giugno 1912, n° 688 (Gazzetta Ufficiale n° 160 dell'8 luglio 1912), relative alle antichità e belle arti, approvato con regio decreto 30 gennaio 1913, n° 363 (Gazzetta Ufficiale n° 130 del 3 giugno 1913) e confermato, in quanto applicabile, dalla legge 1° giugno 1939, n° 1089.
- Legge 29 giugno 1939, n° 1497 (Gazzetta Ufficiale n° 241 del 14 ottobre 1939): Protezione delle bellezze naturali.
- Regio Decreto 3 giugno 1940, n° 1357 (Gazzetta Ufficiale n° 234 del 5 ottobre 1940): Regolamento per l'applicazione della legge 29 giugno 1939, n° 1497, sulla protezione delle bellezze naturali.
- (5) Legge 17 agosto 1942, n° 1150, modificata e integrata dalla legge 6 agosto 1967, n° 765, art. 11.
- (6) Legge 17 agosto 1942, n° 1150, modificata e integrata dalla legge 6 agosto 1967, n° 765, art. 41 quater.
- Legge 21 dicembre 1955, n° 1337 (Gazzetta Ufficiale n° 11 del 14 gennaio 1956): Modifiche e disposizioni della legge 17 agosto 1942, n° 1150, sui piani regolatori, e della legge 27 ottobre 1951, n° 1402, sui piani di ricostruzione.

- (7) Legge 17 agosto 1942, n° 1150, modificata e integrata dalla legge 6 agosto 1967, n° 765, art. 28 e art. 8 comma 5.

Legge 29 settembre 1964, n° 847 (Gazzetta Ufficiale n° 248 dell'8 ottobre 1964): Autorizzazione ai Comuni e loro consorzi a contrarre mutui per l'acquisizione delle aree ai sensi della legge 18 aprile 1962, n° 167 (disciplina delle opere di urbanizzazione primaria).

- (8) Regio Decreto 27 luglio 1934, n° 1265 (Gazzetta Ufficiale n° 186 del 9 agosto 1934): Testo unico delle leggi sanitarie.

- (9) Legge 25 novembre 1962, n° 1684 (Suppl. ord. n° 1 della Gazzetta Ufficiale n° 126 del 24 dicembre 1962): Provvedimenti per l'edilizia, con particolari prescrizioni per le zone sismiche.

- (10) Legge 17 agosto 1942, n° 1150, modificata e integrata dalla legge 6 agosto 1967, n° 765, art. 41 comma.

- (11) Regio Decreto 3 marzo 1934, n° 183 (Gazzetta Ufficiale n° 65 del 17 marzo 1934): Testo unico della legge comunale e provinciale.

Legge 9 giugno 1947, n° 530 (Suppl. ord. Gazzetta Ufficiale n° 146 del 30 giugno 1947): Modificazioni al testo unico della legge comunale e provinciale; Legge 10 febbraio 1953 n° 62 (Gazzetta Ufficiale n° 52 del 3 marzo 1953); Legge reg. Puglia 21 gennaio 1972 n° 2 - Norme per il funzionamento degli Organi di controllo della Regione Puglia sugli atti degli Enti Locali.

- (12) Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n° 128 (Suppl. Gazzetta Ufficiale n° 94 del 21 aprile 1952): Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione.

- (13) Vedi (2) e, inoltre:

Decreto ministeriale 31 luglio 1934 (Gazzetta Ufficiale n° 228 del 28 settembre 1934): Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego e la vendita di olii minerali e per il trasporto degli stessi.

- (14) Legge 8 novembre 1956, n° 1300 (Gazzetta Ufficiale n° 300 del 27 novembre 1956): Modificazione all'art. 229 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n° 1265.

Legge 12 marzo 1964, n° 127 (Gazzetta Ufficiale n° 78 del 27 marzo 1964): Deroga alla legge 8 novembre 1956, n° 1300, per la devoluzione all'ufficiale sanitario comunale e consorziale del parere sui progetti di costruzione di fabbricati rurali.

- (15) Legge 9 agosto 1954, n° 640 (Gazzetta Ufficiale n° 186 del 16 agosto 1954): Provvedimenti per l'eliminazione delle abitazioni malsane.

- (16) Regio Decreto 16 novembre 1939, n° 2228 (Suppl. Gazzetta Ufficiale n° 92 del 18 aprile 1940): Norme per l'accettazione dei leganti idraulici.

Regio Decreto 16 novembre 1939, n° 2229 (Suppl. Gazzetta Ufficiale n° 92 del 18 aprile 1940): Norme per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice ed armato.

Regio Decreto 16 novembre 1939, n° 2230 (Suppl. Gazzetta Ufficiale n° 92 del 18 aprile 1940): Norme per l'accettazione delle posolane e dei materiali a comportamento posolanico.

Regio Decreto 16 novembre 1939, n° 2231 (Suppl. Gazzetta Ufficiale n° 92 del 18 aprile 1940): Norme per l'accettazione delle calce.

Regio Decreto 16 novembre 1939, n° 2232 (Suppl. Gazzetta Ufficiale n° 92 del 18 aprile 1940): Norme per l'accettazione delle pietre naturali da costruzione.

18 aprile 1940): Norme per l'acquistazione dei materiali laterizi.

Regio Decreto 16 novembre 1939, n° 2234 (Suppl. Gazzetta Ufficiale n° 92 del 18 aprile 1940): Norme per l'acquistazione dei materiali per pavimentazioni.

Regio Decreto 16 novembre 1939, n° 2235 (Suppl. Gazzetta Ufficiale n° 92 del 18 aprile 1940): Norme per l'acquistazione dei mattoni e terro refrattario da impiegare nelle costruzioni edilizie.

Legge 5 novembre 1971, n° 1086 (Gazzetta Ufficiale n° 321 del 21 dicembre 1971): Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, ed a struttura metallica.

Decreto Ministero Lavori Pubblici 10 maggio 1972 (Suppl. Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n° 190 del 22 luglio 1972): Norme tecniche alle quali devono uniformarsi le costruzioni in conglomerato cementizio, normale e precompresso, ed a struttura metallica.

Decreto Ministero Lavori Pubblici 10 maggio 1974 (Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n° 198 del 29 luglio 1974): Aggiornamenti delle norme tecniche per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio etc.

Decreto Ministero Lavori Pubblici 16 giugno 1976 (Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n° 214 del 14 agosto 1976): Norme tecniche per l'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche.

Vedi inoltre, (2) e (11).

(17) Legge 25 novembre 1962, n° 1684 (Gazzetta Ufficiale n° 236 del 22 dicembre 1962): Provvedimenti per l'edilizia con particolari prescrizioni per le zone sismiche.

Legge 2 febbraio 1974, n° 64: Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche.

Decreti Ministeriali 1 marzo 1975 (Gazzetta Ufficiale n° 93 dell'8 aprile 1975): Approvazione delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, e disposizioni concernenti l'applicazione delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche.

D.L. 7.3.84 (G.U. 20.3.84 n° 74)

(18) Legge 17 agosto 1942, n° 1150, modificata ed integrata dalla legge 6 agosto 1947, n° 765, art. 31, penultimo comma.

.....

Inoltre si confrontino le leggi statali sull'urbanistica:

- Legge 28/1/1977 n° 10 sull'edificabilità dei suoli;
- Legge 5/8/78 n° 457 - Norme per l'edilizia residenziale;
- Legge 25/3/82 n° 94 - Nuove norme per l'edilizia;
- Legge 28/2/85 n° 47 - Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia;

nonchè le leggi regionali:

- Legge 1/3/79 n° 6 - Sugli adempimenti regionali per l'attuazione della Legge statale n° 10/77 e successive modifiche e integrazioni;
- Legge 26/6/80 n° 56 - Sulla tutela ed uso del territorio e successive modifiche e integrazioni;
- Legge 21/3/77 n° 3 - Istituzione di riserve naturali;
- Legge 24/3/80 n° 21 - Istituzione di parchi naturali attrezzati;
- Legge 8/4/85 n° 6 - Modifiche ed integrazione alla L.r. 12/2/1979 n° 6;
- Legge 13/5/85 n° 26 - Primi adempimenti in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia;

nonchè le seguenti leggi statali:

- D.M. 26/3/1980 - Norme tecniche per l'esecuzione delle opere in c.a. normale precompresso e per le strutture acciaiose;
- Legge 30/4/75 n° 373 - Norme per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici e successivi regolamenti d'esecuzione;
- Legge 10/5/76 n° 319 - Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento e successivi regolamenti di esecuzione.

I N D I C E

-) REGOLAMENTO EDILIZIO

Pag. 1

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

<u>CAPO I</u> - NORME PRELIMINARI	" 2
Art. 1 - Contenuto e limiti del Regolamento Edilizio.	" 2
Art. 2 - Richiamo a disposizioni generali di legge.	" 2
<u>CAPO II</u> - COMMISSIONE EDILIZIA	" 2
Art. 3 - Attribuzioni della Commissione Edilizia.	" 2
Art. 4 - Composizione della Commissione Edilizia.	" 3
Art. 5 - Funzionamento della Commissione Edilizia	" 4
<u>CAPO III</u> - CONCESSIONE ED AUTORIZZAZIONE	" 5
Art. 6 - Opere soggette a Concessione Edilizia.	" 5
Art. 7 - Autorizzazioni.	" 7
Art. 8 - Lavori eseguibili senza concessione.	" 8
Art. 9 - Lavori eseguibili d'urgenza.	" 9
Art. 10 - Domanda di concessione e autorizzazione e loro eventuale esecutività.	" 9
Art. 11 - Documentazione a corredo delle domande - Progetto ed allegati.	" 11
Art. 12 - Istruttoria preliminare dei progetti.	" 15
Art. 13 - Concessioni - (Procedure - Diniego - Ricorsi).	" 15
Art. 14 - Validità della Concessione Edilizia.	" 17
Art. 15 - Durata, decadenza e revoca della Concessione Edilizia.	" 18
Art. 16 - Deroche.	" 20

Art.17 - Responsabilità.

Par. 20

CAPO IV

Art.18 - Modi di esecuzione ed attuazione del P.R.G.

" 20

Art.19 - Lottizzazioni.

" 24

Art.20 - Oneri di urbanizzazione ed opere di urbanizzazione.

" 29

CAPO V - ESECUZIONE E CONTROLLO DELLE OPERE

" 29

Art.21 - Inizio lavori.

" 29

Art.22 - Controllo sull'esecuzione dei lavori e vigilanza delle costruzioni.

" 30

Art.23 - Ultimazione dei lavori - Dichiarazione di abitabilità o di agibilità.

" 31

TITOLO II

DISCIPLINA URBANISTICA

CAPO UNICO - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEGLI INDICI E DEI PARAMETRI

" 33

Art.24 - Indici e parametri.

" 35

Art.25 - Definizione degli indici e dei parametri.

" 37

TITOLO III

DISCIPLINA DELLA FABBRICAZIONE

CAPO I - ASPETTO DEI FABBRICATI ED ARREDO URBANO

" 38

Art.26 - Campionature.

" 38

Art.27 - Aspetto e manutenzione degli edifici.

" 38

Art.28 - Aspetti e sporgenze.

" 39

Art.29 - Arredo urbano.

" 40

CAPO II - NORME IGIENICHE

" 43

Art.30 - Spazi interni agli edifici.

" 43

Art.31 - Uso e distacchi fra fabbricati.

" 44

Art.32 - Convogliamento acque luride.

" 44

Art.33 - Scale.	Pag. 45
Art.34 - Cucine, forni, focolai, camini, condotti di calore, canne fumale.	" 45
Art.35 - Piani interrati.	" 47
Art.36 - Piani seminterrati.	" 47
Art.37 - Piani terreni.	" 47
Art.38 - Piano sottotetto.	" 48
Art.39 - Norme comuni di tutti i piani abita- bili.	" 48
Art.40 - Fabbricati in zona rurale.	" 49
Art.41 - Servizi igienici per nuovi fabbricati e migliorie igieniche ai fabbricati esistenti	" 50
<u>CAPO III</u> - NORME RELATIVE ALLE AREE SCOPERTE	" 51
Art.42 - Manutenzione delle aree.	" 51
Art.43 - Depositi su aree scoperte.	" 51
<u>CAPO IV</u> - NORME DI BUONA COSTRUZIONE	" 52
Art.44 - Stabilità e sicurezza delle nuove abitazioni.	" 52
Art.45 - Stabilità e sicurezza degli edifici esistenti.	" 52
<u>CAPO V</u> - USO DI SUOLO, SPAZIO E SERVIZI PUBBLICI	" 53
Art.46 - Occupazione temporanea o permanente di spazio o suolo o sottosuolo pubblico.	" 53
Art.47 - Rinvenimenti e scoperte.	" 54
Art.48 - Uso di scarichi e di acque pubbliche.	" 55
<u>CAPO VI</u> - GARANZIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'	" 55
Art.49 - Segnalazione, recinzione ed illuminazio- ne della zona dei lavori.	" 55
Art.50 - Ponti e scale di servizio.	" 56
Art.51 - Scarico di materiali - Demolizioni - Nettezza delle strade adiacenti ai cantieri.	" 57
Art.52 - Responsabilità degli esecutori di opere.	" 58

TITOLO IV

SANZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 54 - Sanzioni.	" 59
Art. 55 - Adeguamento al regolamento delle costruzioni preesistenti.	" 59
Art. 56 - Disposizioni transitorie.	" 60

TITOLO V

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I VINCOLI TERRITORIALI

CAPO I

1) - Vincoli inerenti i beni di interesse artistico e storico L.S. n° 1089 del- 1/1/6/1939.	" 61
2) - Vincolo idrogeologico - forestale (punto i art. 51 L.R. n° 56/80).	" 63
3) - Servitù militari.	" 67

TITOLO VI

ELENCO E DISPOSIZIONI NORMATIVE DI INTERESSE URBANISTICO

1) - Regolamento per l'apertura e la coltiva- zione delle cave.	" 72
2) - Norme per la tutela delle acque dallo inquinamento.	" 81
3) - Beni demaniali - Usi civici.	" 85
- ELENCO DELLE DISPOSIZIONI E NORMATIVE RICHIAMATE NEL REGOLAMENTO EDILIZIO.	" 87.

Per copia conforme all'originale

S. Giovanni Rot. Li. 27 GIU. 1987

IL SEGRETARIO

